SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 269**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 novembre 1993, n. 456.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, recante disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1993, N. 367.

All'articolo 1, comma 4, le parole: «bilancio triennale 1993-1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «bilancio triennale 1994-1996» *e le parole:* «per l'anno 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 1994».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1518):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 18 settembre 1993.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 21 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 settembre 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione il 6 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 7 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3232):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1993.

Esaminato dalla VIII commissione il 14 e il 26 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 29 ottobre 1993 e approvato il 3 novembre 1993.

93G0528

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1993.

Criteri di intervento, termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 30 marzo 1988 e 24 dicembre 1988 con i quali sono stati approvati i programmi di finanziamento per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, riferiti rispettivamente agli anni 1987 e 1988;

Visti i propri decreti in data 3 agosto 1993 con i quali, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si è provveduto a revocare le autorizzazioni alla concessione di mutui già disposte con i ricordati decreti 30 marzo 1988 e 24 dicembre 1988 in tutti i casi in cui i mutui autorizzati non sono risultati stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo;

Considerato che gli investimenti autorizzati e non utilizzati assommano a complessive L. 220.059.680.000 corrispondenti ad uno stanziamento di L. 17.528.922.000 (pari a nuovi investimenti per L. 201.055.347.000) per mutui da concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 e L. 1.425.320.000 (pari a nuovi investimenti per L. 19.004.333.000) per mutui da concedere ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, salvo successivi accertamenti;

Ritenuta la necessità di definire, come disposto dal comma 3 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, i criteri di intervento ed i termini e modalità per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Ammissibilità delle domande

Sono ammesse all'istruttoria le domande per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione della legge n. 65/1987 come modificata con le leggi n. 92/1988 e n. 289/1989 per interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 65/1987 (impianti destinati ad attività agonistiche) che rispondano ai seguenti requisiti:

a) il finanziamento agevolato precedentemente autorizzato non sia stato revocato;

b) i lavori di completamento risultino previsti nella progettazione esaminata ai fini del precedente finanziamento. Tale circostanza deve essere attestata dalla commissione impianti sportivi del CONI;

c) l'opera finanziata risulti già realizzata per almeno il 50% del progetto esecutivo inizialmente approvato. Tale circostanza deve essere attestata dalla direzione dei lavori e vistata dall'ufficio tecnico comunale o, in mancanza di questo, da un funzionario degli organi tecnici periferici del CONI;

d) il mutuo integrativo richiesto per il completamento o per assicurare la piena funzionalità dell'impianto non superi il 50% del costo complessivo dell'opera al netto delle spese di completamento, quale risulta da attestazione della direzione dei lavori vistata dall'ufficio tecnico comunale o, in mancanza di questo, da un funzionario degli organi tecnici periferici del CONI.

Art. 2.

Criteri di valutazione delle domande

Alla valutazione comparativa delle domande si procederà sulla base dei seguenti criteri prioritari:

1) esistenza di una progettazione e del relativo piano economico finanziario che presenti caratteristiche di esecutività;

2) interesse sociale al completamento dell'opera desumibile.

dal livello di campionato delle attività agonistiche che si sono svolte nell'ultimo anno nell'impianto considerato, se già parzialmente utilizzabile per la pratica della disciplina sportiva cui è destinato;

dall'esistenza o meno, nel territorio comunale, di altro impianto utilizzabile in via alternativa per la stessa disciplina sportiva;

dalla media degli spettatori paganti rilevata nel corso dell'ultimo campionato per ogni giornata di attività (dati SIAE);

dal numero dei giorni di utilizzazione dell'impianto da completare o di quello utilizzabile in via alternativa per attività diverse dall'agonismo;

dalla conformità del progetto di completamento alle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sportivi impartite dal Ministro dell'interno con propri decreti in data 10 settembre 1986, 22 gennaio 1987 e 25 agosto 1989 ed alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

3) dall'ampiezza del bacino di utenza desumibile:

dal numero dei praticanti;

dal numero dei posti spettatore dell'impianto previsti nel progetto di completamento;

dal numero dei posti spettatore dell'impianto eventualmente utilizzato in via alternativa.

4) opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti desumibile dal:

costo iniziale del progetto esecutivo risultante dal relativo atto approvato;

ammontare del finanziamento già concesso ai sensi della legge n. 65/1987 e successive modificazioni;

costo finale dell'opera stimato dalla direzione dei lavori e vistato dall'ufficio tecnico comunale;

totale costi già sostenuti, ivi compresi eventuali finanziamenti derivanti da fonte diversa dalla legge n. 65/1987 e successive modificazioni;

percentuale dei lavori già realizzati attestata dalla direzione dei lavori e vistata dall'ufficio tecnico comunale;

tempo previsto per l'ultimazione dei lavori (espresso in giornate lavorative);

finanziamento integrativo necessario al completamento dell'opera;

5) garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto desumibile — ove esista il progetto esecutivo — dal piano economico finanziario redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 o altrimenti dalle modalità della stessa e dai relativi costi annui stimati quali risulteranno dalla scheda informativa e dalla relazione esplicativa di cui al successivo art. 3.

Saranno altresì valutate eventuali irregolarità o contestazioni relative alle precedenti procedure di appalto in merito alle quali la prefettura competente per territorio

a domanda del legale rappresentante dell'ente richiedente — riferirà sinteticamente con attestazione positiva o negativa nonché le eventuali osservazioni che la commissione impianti sportivi del CONI riterrà di formulare in merito al progetto di completamento.

Art. 3

Presentazione delle domande - Termini e documentazione

Le domande dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio sport (ex Ministero del turismo e dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00187 Roma) e, per conoscenza, all'assessorato regionale competente per lo sport ed alla commissione impianti sportivi del CONI entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al predetto ufficio entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande, sottoscritte dal rappresentante legale e dal responsabile amministrativo dell'ente (sindaco e segretario comunale nel caso dei comuni) e conformi al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1) scheda informativa da compilare utilizzando un idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;

2) sintetica relazione descrittiva dei lavori di completamento ed esplicativa di ciascuno dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 1 e di ciascuno dei criteri prioritari di cui al precedente art. 2 che fornisca altresì la motivazione degli aumenti di costi eventualmente intervenuti in corso d'opera;

3) atto approvativo del progetto di completamento dell'impianto sportivo cui si riferisce la domanda;

4) copia della richiesta di attestazione prefettizia di cui all'art. 2, punto 5) del presente decreto nonché attestazione del responsabile amministrativo concernente l'avvenuto inoltro della domanda all'assessorato regionale competente ed alla commissione impianti sportivi del CONI.

L'incompletezza della documentazione o eventuali carenze nella compilazione della scheda informativa o della relazione tecnica per ciascuno dei criteri di cui all'art. 2, comporteranno, in sede di valutazione, l'attribuzione del livello minimo del corrispondente valore.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione impianti sportivi del CONI — ad integrazione dei pareri a suo tempo espressi in sede di approvazione dei progetti esecutivi per i quali è richiesto il completamento — trasmette al competente ufficio di cui al primo comma l'attestazione di cui all'art. 1, lettera *b)*, del presente decreto e comunica allo stesso ufficio eventuali osservazioni in ordine all'idoneità tecnica del progetto di completamento ed all'opportunità dell'eventuale finanziamento integrativo. Trascorso inutilmente tale termine la domanda si intende esente da rilievi.

Art. 4.

Soggetti beneficiari - Modalità del finanziamento

Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989. L'importo della contribuzione statale, pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6%, sarà corrisposto semestralmente all'Istituto per il credito sportivo, che provvederà a ridurre di pari importo gli oneri a carico degli enti beneficiari. Il predetto Istituto, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvederà ad attualizzare la contribuzione statale ventennale rapportandola alla durata eventualmente decennale dell'ammortamento del mutuo.

Potranno altresì accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. I predetti soggetti beneficeranno, per la durata dell'ammortamento di una contribuzione statale annua pari al 7,50% sugli interessi. Detta contribuzione sarà corrisposta direttamente all'Istituto per il credito sportivo che provvederà alla conseguente riduzione degli oneri a carico dei soggetti beneficiari.

Art. 5.

Sospensione dei lavori

L'ente destinatario del finanziamento di cui al presente decreto deve comunicare al competente ufficio di cui al comma 1, art. 3, motivandola, ogni sospensione dei lavori che comporti un ritardo del termine di ultimazione degli stessi indicato nella scheda informativa di cui all'art. 3 del presente decreto e valutato ai fini della concessione del finanziamento in questione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 settembre 1993

p. *Il Presidente*: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 372

ALLEGATO 1

Domanda su carta legale ed allegata scheda informativa da compilare in tutte le sue parti, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile amministrativo dell'ente richiedente (sindaco e segretario comunale per i comuni)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio sport (ex Ministero del turismo e dello spettacolo) - Via della Ferratella in Laterano 51 - 00187 ROMA

e, per conoscenza

All'Assessorato per lo sport presso la regione

Alla Commissione impianti sportivi del C O N I - Foro Italico - 00194 ROMA

OGGETTO Art 15 della legge 23 dicembre 1992 - Completamento impianto sportivo gia finanziato ai sensi dell'art 1 comma 1 lettera *b* della legge n 65/1987, e successive modificazioni Richiesta finanziamento integrativo

Il sottoscritto
nella qualità di
in nome e per conto dell'ente che rappresenta, presa visione dell'art 15 della legge 23 dicembre 1992 e del successivo decreto attuativo

c h i e d e

che l'Istituto per il credito sportivo venga autorizzato a concedere un mutuo decennale per l'importo di L .
con oneri di ammortamento assistiti dalla contribuzione statale di cui all'art 15, comma 4, della legge 23 dicembre 1992 in quanto necessario al completamento di (indicare la tipologia dell'impianto) gia in corso di realizzazione con finanziamento disposto ai sensi dell'art 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n 65 1987 e successive modificazioni

Dichiara a tal fine, sotto la propria responsabilita che gli elementi di valutazione contenuti nell'allegata scheda informativa sono veritieri o sono stati desunti da atti o documenti verificati dal responsabile amministrativo dell'ente

Dichiara inoltre che copia della presente domanda ed allegata scheda informativa e stata trasmessa all assessorato regionale competente per lo sport ed alla commissione impianti sportivi del CONI in data

addi

Il rappresentante legale

Per conformita alle risultanze degli atti d'ufficio

Il responsabile amministrativo

Allegati alla domanda

scheda informativa compilata in ogni sua parte,

relazione descrittiva circa la natura dei lavori da realizzare con il finanziamento richiesto nonche esplicativa di ciascuno dei requisiti di ammissibilità e di ciascuno dei criteri prioritari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto attuativo,

copia dell'atto deliberativo con il quale e stato approvato il progetto di completamento,

copia della richiesta indirizzata alla prefettura competente per territorio per l'invio al competente ufficio sport dell attestazione di cui all'art 2, secondo capoverso, del decreto attuativo

ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA
da compilare a macchina o in stampatello

Parte riservata all'ufficio
(non compilare) protocollo n [. .] scheda n [.]

DATI INFORMATIVI ENTE RICHIEDENTE

1)CODICE REGIONE [. .] 2)SIGLA PROVINCIA [. .] 3)ENTE RICHIEDENTE [. . .]

4)COMUNE [... . . . .] 4a) POPOLAZIONE [. .] 5)CAP [. . . . .] 6)FAX [. . . .]
7)CODICE RICHIEDENTE [C], [CC], [P], [CM], [SOC], [ALTRI]

8)(da compilarsi esclusivamente per codice richiedente diverso da " c,cc,p")

via. . . . . n . . cap . . . . fax . . . . localita' . . . . prov. . . .

IMPIANTO GIA' FINANZIATO CON LEGGE N. 65/87 LETT.B DI CUI AL D.M.

	9)D M	10)TIPOLOGIA	11)IMPORTO in milioni	12)EROGAZIONE OTTENUTA SUL MUTUO in milioni
[...]	30/03/88	[. . .]	[. . .]	[. . .]
[....]	24/12/88	[. . .]	[. . .]	[. . .]
[.]	11/04/91	[. . .]	[. . .]	[. . .]

13)CLASSE TIPOLOGICA
codice [......]

14)OGGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO: [. . .]

14a) LE OPERE DI COMPLETAMENTO SONO INCLUSE NEL PROGETTO ESECUTIVO GIA' IN CORSO DI REALIZZAZIONE ? [SI] [NO]
14b)IN CASO NEGATIVO, PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO E' STATO APPROVATO UN PROGETTO ESECUTIVO [ ] O UN PROGETTO DI MASSIMA [ ] ?

15) IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (DI CUI AI DD.MM. INTERNO DEL: 10/9/86;22/1/87,25/8/89;),
E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ? [SI] [NO]

INTERESSE SOCIALE AL COMPLETAMENTO

16) IMPIANTO GIA' PARZIALMENTE UTILIZZABILE · [ ]
(in caso positivo compilare i punti a,b,c,d e)

16) IMPIANTO NON ANCORA UTILIZZABILE· [ ]

IMPIANTO UTILIZZABILE IN VIA ALTERNATIVA [SI] [NO]
(se " si " compilare i punti a,b,c,d,e)

a) LIVELLO DI CAMPIONATO [...] NAZIONALE [....] REGIONALE [...] PROVINCIALE

b) MEDIA SPETTATORI PAGANTI (dati siae) [. . .]

c) NUMERO COMPLESSIVO DEI GIORNI DI UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO [. . .]

d) NUMERO DEI PRATICANTI [. .]

e) NUMERO DEI POSTI/SPETTATORE [. . .]

OPPORTUNITA' ECONOMICA

18) COSTO INIZIALE DEL PROGETTO ESECUTIVO milioni [.]

19) FINANZIAMENTO GIA' CONCESSSO CON L.65/87 milioni [. . .]

20) COSTO FINALE DELL'OPERA milioni [..]

21) TOTALE COSTI GIA' SOSTENUTI milioni [. . .]

22) PERCENTUALE DEI LAVORI GIA' REALIZZATI [.] %

23) TEMPO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI [. .] giornate lavorative

24) FINANZIAMENTO INTEGRATIVO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELL'OPERA milioni [........................]

ECONOMICITA' DI GESTIONE

25)MODALITA' DI GESTIONE . 25a)[ ] DIRETTA 25b)[ ] IN CONCESSIONE (se in concessione indicare il soggetto)
[. .] SOC. SPORTIVA AFFILIATA O RICONOSCIUTA
[ ] SOGGETTO PRIVATO

26)COSTI DI GESTIONE ANNUI stimati milioni [. . .]

** barrare con " [x] " le voci che interessano

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ALLEGATO 3

CODICI DA UTILIZZARE PER LA SCHEDA INFORMATIVA

1) Codice regione

Abruzzo	1
Basilicata	2
Calabria	3
Campania	4
Emilia-Romagna	5
Friuli-Venezia Giulia	6
Lazio	7
Liguria	8
Lombardia	9
Marche	10
Molise	11
Piemonte	12
Puglia	13
Sardegna	14
Sicilia	15
Toscana	16
Umbria	17
Valle d'Aosta	18
Veneto	19

3) Ente richiedente (indicare il nominativo del richiedente il finanziamento, esempio comune, nome della società)

7) Codice richiedente

Comune	= C
Consorzio di comuni	= CC
Provincia	= P
Comunità montana	= CM
Società	= SOC
Non indicati	= ALTRI

14) Oggetto dei lavori di completamento esempio illuminazione, tribune, ecc

12) Erogazione ottenuta sul finanziamento (indicare l'importo erogato dall'ente mutuante per i lavori svolti)

13) Classe tipologica

Aree attrezzate in ambiente naturale (caccia, canoa, canottaggio, motonautica, sci nautico, maneggi scoperti, vela, sport aerei)	codice 01
Sport invernali e sul ghiaccio (hockey, pattinaggio, bob, palazzo del ghiaccio, sci)	codice 02
Grandi campi (calcio, calcio e atletica, baseball, golf, hockey su prato, pallone elastico, rugby, softball, tamburello, tiro con l'arco, tiro a volo)	codice 03
Piccoli e medi campi (tennis, bocce, polivalenti all'aperto, calcetto, hockey e pattinaggio a rotelle, pallacanestro, pallavolo, pallamano, tiro a segno, maneggi coperti, squash)	codice 04
Piste (autodromi, kartodromi, crossodromi, motodromi, velodromi, ippodromi)	codice 05
Palestre (palestre, palazzi dello sport)	codice 06
Piscine (piscine)	codice 07
Altri (impianti non rientranti tra i precedenti)	codice 08

93A6342

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1993

Parziale modificazione all'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1993 concernente interventi urgenti diretti ad evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o cose, in conseguenza dei nubifragi del 23-25 settembre 1993 in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 2337 FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 9 ottobre 1993;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Considerato che con l'art. 1, punto 2, sull'ordinanza sopra citata è stata assegnata al prefetto di Vercelli la somma di lire 1 miliardo per l'installazione di un ponte Bailey sul torrente Cervo, nel comune di Biella, previa realizzazione di due strade di collegamento, onde consentire il temporaneo attraversamento dello stesso torrente, in sostituzione del ponte andato distrutto in occasione dell'alluvione dei giorni 23-24 settembre 1993;

Tenuto conto delle perplessità insorte in sede di riunione tecnica convocata dal citato prefetto, nel corso della quale, per il superamento dell'emergenza determinata dal crollo in parola, sono state prospettate alcune soluzioni alternative alla installazione del ponte Bailey che aveva suscitato riserve;

Vista la relazione in data 28 ottobre 1993 del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, cui il citato prefetto aveva richiesto di fornire una circostanziata relazione tecnica per la individuazione della più idonea delle soluzioni prospettate;

Tenuto conto che in detta relazione sono stati indicati alcuni inconvenienti e difficoltà nella realizzazione del ponte Bailey ed è stata fatta presente l'opportunità di adottare una diversa tecnica di attraversamento del torrente, che presenta sempre carattere di provvisorietà ed il cui costo, comunque, viene contenuto entro l'assegnazione di cui all'ordinanza n. 2332 FPC sopra citata;

Vista la nota n. 5760/20/1 Gab del 28 ottobre 1993, con la quale il prefetto di Vercelli chiede di essere autorizzato ad eseguire i lavori per l'attraversamento del torrente Cervo secondo le indicazioni del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, avvalendosi, nella gestione dell'intervento, anche della collaborazione dello stesso provveditorato;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di aderire alla soluzione prospettata dal prefetto di Vercelli per consentire il temporaneo attraversamento del torrente Cervo nel comune di Biella;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Dispone

Art. 1.

1. A parziale modifica dell'art. 1, punto 2, dell'ordinanza 2332/FPC del 4 ottobre 1993, il prefetto di Vercelli, allo scopo di consentire il temporaneo attraversamento del torrente Cervo, è autorizzato a realizzare, in sostituzione del viadotto della tangenziale Vigliano-Cossato strada statale n. 142 crollato in conseguenza dei nubifragi abbattutisi nei giorni 23-24 settembre 1993, le opere suggerite dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte con la relazione del 28 ottobre 1993.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, punto 3, dell'ordinanza n. 2332/FPC in data 4 ottobre 1993, il citato prefetto di Vercelli, nell'espletamento dell'incarico, può avvalersi anche della collaborazione del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte.

3. Per la realizzazione delle opere di cui sopra, resta confermata l'assegnazione della somma di lire 1 miliardo già disposta con l'art. 1, punto 2, della suindicata ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 settembre 1993

Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, concernente: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» e, in particolare, l'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini

1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato *A* per gli aventi diritto - allegato *B* per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti, deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni, entro cinque anni:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 325/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;

b) dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 325/1993.

3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Art. 2.

Procedimento

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione area) dei fatti relativi all'incidente.

2. I comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresì, il giudizio in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

Art. 3.

Accertamenti sanitari

1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta Direzione generale;

effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio; può essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione medica ospedaliera.

Art. 4.

Verbale della commissione medica ospedaliera

1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti provvedendo a:

esprimere il giudizio diagnostico sulle infermità/lesioni denunciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermità o lesioni guarite senza esiti, la commissione le riporterà nel giudizio diagnostico come pregresse ed esprimerà comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalità e sulla congruità delle eventuali spese di cura;

formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermità/lesioni riportate;

esprimere il giudizio medico-legale:

a) sul nesso di causalità tra l'incidente occorso durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni infermità causalmente collegate ad esso;

b) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidità;

c) sul grado (espresso in percentuale) della invalidità permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanità;

d) sulla congruità del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, già effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Per la invalidità non ancora a carattere permanente, per le quali non è possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto *d)*, indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.

2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel vebale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni infermità da cui è derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.

3. La commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresì, i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Art. 5

Concorso di benefici

1. Ai fini della corresponsione della provvidenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, gli interessati debbono dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche sovvenzioni ricevute anche in parte.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione della speciale elargizione contenuta nella legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 7.

Validità delle domande

1. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle domande presentate ai sensi dei decreti ministeriali in data 28 gennaio 1993, in data 8 aprile 1993, in data 28 maggio 1993 e in data 30 luglio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto.., nato a..., il ...., residente in.., chiede l'anticipazione delle somme previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 325/1993 per l'invalidità permanente conseguente alle lesioni/infermità (1)............ .... subite a seguito di incidente occorso in data.................................... durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località ....

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) atti giudiziari (eventuali);

3) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi;

7) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

8) documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare.

Luogo e data, ...

Il richiedente .... (2)

---

(1) Indicare le lesioni/infermità riportate.
(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto.., nato a..., il ...., residente in.., chiede la speciale elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993 per la morte del (1) .... avvenuta in data.. a seguito delle lesioni/infermità riportate nell'incidente occorso durante l'attività e/o addestrativa delle Forze armate in località ....

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali);

3) atti giudiziari;

4) dichirazioni testimoniali (eventuali);

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data,..

Il richiedente .... (2)

---

(1) Indicare le generalità della vittima.
(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

93A6331

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 ottobre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1991, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1991, relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette ai fini speciali per terapisti della riabilitazione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Vervest Miriam J.A.;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 24 settembre 1993;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapie» conseguito in Belgio (Bruxelles) in data 30 giugno 1992 dalla sig.ra Vervest Miriam J.A., nata a Eindhoven il 9 aprile 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1993

Il direttore generale: D'ARI

93A6095

DECRETO 12 novembre 1993

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991, n. 312, di attuazione delle direttive 83/90, 85/323, 85/325, 86/587, 88/228 in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, con il quale è stato emanato il regolamento per l'attuazione di direttive CEE modificative della direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, dell'allegato alla sopracitata direttiva 91/497/CEE che dispone l'obbligo, a partire dal 1° luglio 1993, che le carni fresche siano accompagnate durante il trasporto da un documento commerciale e non più dal certificato sanitario;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia onde adeguare alla disciplina comunitaria il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, è sostituito dal seguente:

«*f)* siano accompagnate durante il trasporto:

1) da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale, fermo restando che tale documento, oltre alle indicazioni previste all'allegato I, cap. X, punto 49, compresa, per le carni congelate, l'indicazione in chiaro del mese e dell'anno di congelamento, dovrà recare un numero di codice attribuito dall'unità sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale;

2) da un certificato conforme all'allegato II, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni fresche destinate ad un altro Stato membro con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A6377

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 settembre 1993

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 1° febbraio 1900, n. 695, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1900, registro n. 211, foglio n. 299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 dicembre 1900, con il quale è stato approvato l'elenco principale della provincia di Massa Carrara;

Visto il regio decreto dell'11 febbraio 1909, n 46, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1909, registro n. 70, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1909, con il quale è stato approvato il primo elenco delle acque pubbliche di Massa Carrara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1963, n. 5277, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1963, registro n. 45, foglio n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1963, con il quale è stato approvato il secondo elenco delle acque pubbliche di Massa Carrara,

Considerato che il terzo, quarto e quinto elenco delle acque pubbliche di Massa Carrara è in corso d'istruttoria;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1975 e articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del sesto elenco delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara.

Il presente elenco sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere del provveditorato per la provincia di Massa Carrara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 15 settembre 1993

Il Ministro: MERLONI

SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

N.	Denominazione del corso d'acqua pozzo o sorgente	Foce, sbocco o bacino imbrifero	Comuni interessati	Limiti entro cui si ritiene pubblico il corso d'acqua
427	Canal Grande	F. Magra	Aulla	tutto il corso
428	Sorgente Faeta	Can. Serra dell'Acqua	Aulla	Mapp. 3925 Sez. C
429	Canale del Torchio	Torr. Bardine	Aulla	tutto il corso
430	Torrente Dorbola	Torrente Aulella	Aulla	tutto il corso
431	Canale di Marola	Can. del Bertino	Carrara	tutto il corso
432	Canale del Bertino	Torr. Carrione	Carrara	tutto il corso
433	Sorg. Canale del Pino	Torr. Carrione	Carrara	mapp. 44 e 129 sez. B
434	Sorg. Gragnana	Torr. Gragnana	Carrara	Mapp. 1380 sez. F
435	Sorg. Sponda e Sottocasa	Torr. Torano	Carrara	nei pressi loc. Torano
436	Sorg. Canale di Gragnana	Torr. Gragnana	Carrara	in loc. Gragnana
437	Sorg.ti Ratto	Torr. Carrione	Carrara	in loc. Canalie
438	Fosso di Strada	T. Aulella	Casola L.	tutto il corso
439	Fosso del Convento	T. Aulella	Casola L.	tutto il corso
440	Fosso del Bastardo	T. Aulella	Casola L.	tutto il corso
441	Polla Metati	Can. di Fronchio	Casola L.	nei pressi di Poggio Valtredi a quota 450 circa
442	Canale di Fronchio	Can. del Solco	Casola L.	tutto il corso
443	Canale del Solco	T. Lucido	Casola e Fivizzano	tutto il corso
444	Torr. Aiarella	T. Aulella	Casola L.	tutto il corso
445	Fosso della Ruinata	Torr. Aiarella	Casola L.	tutto il corso
446	Fosso di Servana	Torr. Aiarella	Casola L.	tutto il corso
447	Fosso di Piola	Torr. Aiarella	Casola L.	tutto il corso
448	Fosso del Cilione	Fosso di Piola	Casola L.	tutto il corso
449	Fosso di Canepa	Torr. Aiarella	Casola L.	tutto il corso
450	Sorg. Linari	T. Taverone	Comano	n. 9 sorgenti nei pressi di Linari
451	Canale di Dobbiana	Can. Tarasco	Filattiera	tutto il corso
452	Canale del Ponte di Sotto	F. Magra	Filattiera	tutto il corso
453	Sorgente Drocca	Canale Drocca	Filattiera	tutto il corso
454	Canale Drocca	Fosso Cuccarello	Filattiera	tutto il corso
455	Torr. Orzanello	F. Magra	Filattiera	tutto il corso
456	Canale del Vallo	Can. del Ponte di Sotto	Filattiera	tutto il corso
457	Canale di Moncigoli e della Prugna	T. Aulella	Fivizzano	tutto il corso
458	Fosso della Cavana e del Torchio	Can. delle Vignacce	Fivizzano	tutto il corso
459	Fosso di Narbia	Fosso della Cavana	Fivizzano	tutto il corso
460	Fosso di Pastena e della Prada	Fosso della Tecchia	Fivizzano	tutto il corso
461	Fosso della Tecchia	Fosso del Torchio	Fivizzano	tutto il corso

N	Denominazione del corso d'acqua pozzo o sorgente	Foce, sbocco o bacino imbrifero	Comuni interessati	Limiti entro cui si ritiene pubblico il corso d acqua
462	Sorgenti Narbia-Vignale	Fosso di Pastena	Fivizzano	mapp 699 sez. I
463	Sorg. Narbia	Fosso di Pastena	Fivizzano	mapp. 703 sez I
464	Rio di Antigo	Can. Agnolo	Fivizzano	tutto il corso
465	Can. della Gronda	T. Mommio	Fivizzano	tutto il corso
466	Sorg. Groppo	T. Lucido	Fivizzano	mapp. 69-68 sez. 0
467	Canale di Ripa	T. Aulella	Fivizzano e Fosdinovo	tutto il corso
468	Sorgenti Caprigliola	T. Mommio	Fivizzano	in loc Costa Castellana nei pressi del T. Mommio
469	Fosso di Poggio Rosso e suoi affluenti di sinistra	T. Lucido	Fivizzano	tutto il corso
470	Fosso della Fola e della Capanna	T. Lucido	Fivizzano	tutto il corso
471	Canale di Novello	T. Lucido	Fosdinovo	tutto il corso (nei due rami in cui si divide)
472	Fosso di Valla	T. Lucido	Fosdinovo	tutto il corso
473	Sorg. Certopiano	T. Pesciola	Fosdinovo	mapp. 218 foglio 43
474	Sorg. Fontanetti	T. Pesciola	Fosdinovo	mapp 2 foglio 42
475	Fosso Bonaceto e del Pianello	T. Lucido	Fosdinovo e Fivizzano	tutto il corso
476	Sorg. Fontanone degli Speranzini	T. Taverone	Licciana	nei pressi della loc Ponte di Legno
477	Sorg. A Valle del Ponte di Legno	T. Taverone	Licciana	nei pressi della loc. Ponte di Legno
478	Canale delle Grondini	Fosso Magliano	Massa	tutto il corso
479	Canale del Becarolo	F. Frigido	Massa	tutto il corso
480	Fosso Poveromo	Mare Tirreno	Massa	tutto il corso
481	Can. Cherubino	F. Frigido	Massa	tutto il corso
482	Fosso della Piana	Can. Rocchetta	Massa	tutto il corso
483	Sorg. Scurtarola	Fosso della Foce	Massa	tutto il corso
484	Falda Litorale Apuana		Massa Carrara e Montignoso	dal litorale al piede dei rilievi montuosi dei contrafforti delle Alpi Apuane
485	Fosso del Bosco della Volpe e del Colletto	Can. Grondini	Massa	tutto il corso
486	Sorg. Chiò	T. Corsanico	Montignoso	mapp 118 fg. 2
487	Sorg. Zella	T. Corsanico	Montignoso	mapp. 46 fg. 2
488	Sorg. Carnevale	T. Corsanico	Montignoso	mapp. 233 fg. 2
489	Sorg.ti la Piastra	T. Cisolagna	Podenzana	map. 183-209-220-218 fg. 4
490	Sorg.ti Saletto o Pontremoli	F. Magra	Podenzana	mapp. 33-90 fg. 10
491	Can. Ardoglia	F. Magra	Pontremoli	tutto il corso
492	Rio Gozzola	F. Magra	Pontremoli	tutto il corso
493	Can. della Madonna	T. Osca	Tresana	tutto il corso

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

93A6330

DECRETO 15 settembre 1993.

Schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921; 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia su nominata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, n. TC/867, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro n. 7, foglio n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 25 luglio 1992 con il quale viene approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991, con il quale sono stati approvati il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1991, n. 1925/90, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1991, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1991, con il quale sono stati approvati il settimo e l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1991, n. 530, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991, con il quale è stato approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1990, n. 2278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 22 dicembre 1990, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema di decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia Lucca;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione del suddetto decimo elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1991, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema dell'undicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione del suddetto undicesimo elenco suppletivo è in corso di perfezionamento;

Visto lo schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, redatto dal provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - sezione operativa di Lucca, con nota 21 maggio 1993, n. 379, schema che sostituisce l'altro, la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale n. 1154 del 29 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1992 non ha avuto corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 15 settembre 1993

Il Ministro: MERLONI

SCHEMA DEL DODICESIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Bartolomei Benito - un pozzo	Località Capezzano Pianore via Bocchette	Camaiore	La quantità che viene portata in superficie	
2	Rossi Celso - due pozzi	Località Torraccia	Pietrasanta	Id	
3	Bertolucci Paolo e Leonardo - un pozzo	Località Biocco (Piano di Conca)	Massarosa	Id	
4	Comunita montana Media Valle - Borgo a Mozzano - un pozzo	Sorgente rio Risolvaio o Posari - Monte Castro	Bagni di Lucca	Id	
5	Bonetti Carlo e Francesco - tre pozzi	Località Piano di Conca	Massarosa	Id	
6	Oriental Processing Italy S.r.l. - un pozzo	Località Querceta	Seravezza	Id	
7	Rossi Pio e Figli S.n.c. - un pozzo	Via S. Agostino	Pietrasanta	Id	
8	Laghetto e sorgenti di Montramito - Massarosa	Montramito	Massarosa	Id	
9	Rosi Pietro e Mugnaini Carla - un pozzo	Località Corsanico	Massarosa	Id	
10	Consorzio d'irrigazione del fiume di Camaiore a ponente - un pozzo	Località Capezzano Pianore	Camaiore	Id	
11	Comune di Forte dei Marmi - quattordici pozzi	Viale a Mare	Forte dei Marmi	Id	
12	Coluccini Mario - un pozzo	Località Regnalla Valdicastello	Pietrasanta	Id	
13	Consorzio di bonifica della Versilia - un pozzo	Località Traversagna	Pietrasanta	Id	
14	Raurito Antonio - un pozzo	Località Pieruccia	Massarosa	Id	
15	Del Carlo Valerio - un pozzo	Corte Spagni	Porcari	Id	
16	Polacci Mario, Luciano, Pardini Alida - un pozzo	Querceta	Seravezza	Id	
17	Del Carlo Piero - un pozzo	Via Pablo Neruda	Forte dei Marmi	Id	
18	Agostini Paolo - un pozzo	Piano di Conca	Massarosa	Id	
19	Francini Giovanni - un pozzo	Piano di Conca	Massarosa	Id	
20	Bortolazzi Carlo - due pozzi	Montiscendi	Pietrasanta	Id	
21	Cerri Angelino - un pozzo	Località Magazzeno	Camaiore	Id	
22	Grasso Maria Imm. - un pozzo	Piano di Mommio	Massarosa	Id	
23	Onyx Florence S.r.l. - un pozzo	Via Aurelia, 59-61	Pietrasanta	Id	
24	Dati Renzo, Bruno e Angelo - un pozzo	Capezzano Pianore	Camaiore	Id	

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
25	Falcani Lorenzo - un pozzo	Strettoia	Pietrasanta	La quantità che viene portata in superficie	
26	Comune di Massarosa - un pozzo	Piano di Conca	Massarosa	Id.	
27	Bernardone di Rosi e C. S.a.s. - un pozzo	Nocchi	Camaiore	Id.	
28	Maggi Giuseppina - due pozzi	Stiava - Montramito	Massarosa	Id.	
29	Esselunga - Viareggio - un pozzo	s.s. Aurelia	Viareggio	Id.	
30	Esselunga - Lido di Camaiore - un pozzo	Viale Kennedy	Lido di Camaiore	Id.	
31	Amministrazione PP.TT. - un pozzo	Mugnano	Lucca	Id.	
32	Gi Biplast - un pozzo . . .	Via del Blocco	Carraia	Id.	
33	Coop. Valdiserchio - un pozzo	Via Romana	Lucca	Id.	
34	Ditta M.P.G. S.r.l. - un pozzo	Via Provinciale	Seravezza	Id.	
35	Ditta Picchi Luigi - un pozzo	Via Colombini	Capannori	Id.	
36	Ditta S.A.S.E. - un pozzo .	S. Anna	Lucca	Id.	
37	Sbragia Giovanni - un pozzo	Via Sottomonte Guamo	Capannori	Id.	
38	Giannelli Giorgio	Sorgente «La Peschiera» - Località S. Maria Albiano	Camaiore	Id.	
39	Comune di Capannori . . .	Località S. Cristoforo	Lammari	Id.	
40	Cartotecnica «Perla» - due pozzi	Località Carraia - Via del Blocco	Capannori	Id.	
41	Linder S.p.a. - due pozzi	Località «La Madonnina»	Capannori	Id.	
42	S.I.C.E.C. S.r.l. - due pozzi	Località Salanetti	Capannori	Id.	
43	S.E.A.D. S.r.l. - un pozzo .	Via del Blocco	Carraia - Capannori	Id.	
44	Comune di Ponte Buggianese - un pozzo	Ponte alla Ciliegia	Altopascio	Id.	
45	Biafro marmi - un pozzo	Località Querceta	Seravezza	Id.	
46	Puccetti S.p.a. - due pozzi.	Località Billona - Monte S. Quirico	Lucca	Id.	
47	Bozzoli Piera Maria - un pozzo	Località Gragnano	Capannori	Id.	
48	Eurosak imballaggi industriali S.r.l. - un pozzo	Via Capannori, 138	Porcari	Id.	

N d'ord	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
49	Cartiera S Marco - un pozzo	Zona industriale	Porcari	La quantità che viene portata in superficie	
50	Lucchesi Antonio - un pozzo	Località Mugnano	Lucca	Id	
51	Bacci Giovanni	Sorgente località via della Chiesa V, 11/A	Collemandina	Id	
52	Comune di Montecarlo - due pozzi	Località Luciani e località Paduletto	Montecarlo	Id	
53	Comunità montana Media Valle - Borgo a Mozzano	Sorgente Santuccio	Barga	Id	
54	Panzani Pietro ed altri . . .	Sorgente «S. Maria»	Castelnuovo Garfagnana	Id	
55	Ater Lucca - un pozzo. . .	Località Busceri - Via delle Serre	Camaiore	Id	
56	Cartiera Kartocel - un pozzo	Via Carlotti	Porcari	Id	
57	Mandroni Giovanni - un pozzo	Località Spianate	Altopascio	Id	
58	Coop. ed «Il Nido» - un pozzo	Località «Antraccoli»	Lucca	Id	
59	Baldini S p a. - un pozzo	Località «Piretto»	Porcari	Id	
60	Ro be pa idraulica S.r l. - un pozzo	Via dei Giomi, 62	Capannori	Id	
61	Biondi Giuseppe - un pozzo	Località Pietreto Diecimo	Borgo a Mozzano	Id	
62	S.I.V.A. Soc. imballaggi vari S.p a. - un pozzo	Località «Salanetti»	Capannori	Id	
63	Nuova Rapik - due pozzi	Località Turchetto	Altopascio	Id	
64	Gasperini Franco - tre pozzi	Località «Bicchio»	Viareggio	Id	
65	Pellegrini Marco - un pozzo	Località via Fossa Nuova, 117	Porcari	Id	
66	Viti escavazioni - un pozzo	Località «Porta»	Pietrasanta	Id	
67	Comune di Massarosa - due pozzi	Località «Case Rosse» frazione Massaciuccoli		Id	

N B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

93A6329

DECRETO 10 novembre 1993.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1963, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488, 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691, 13 novembre 1987, n. 1554 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1° febbraio 1984, n. 280 del 28 novembre 1985 e n. 275 del 24 novembre 1987), con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985 in L. 8.031, dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 in L. 10.516; dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 in L. 11.767 e dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 in L. 13.261 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 9 novembre 1993, n. 17511, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo ottobre 1991-ottobre 1993 è di + 9,5 (novevirgolacinque);

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone e da elevare da L. 13.261 a L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 10 novembre 1993

Il Ministro MERLONI

93A6378

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1993

Integrazione all'elenco delle norme nazionali dell'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione, che recepiscono le norme armonizzate comunitarie in materia di sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, concernente la sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 3 del medesimo;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1992 con il quale è stato pubblicato un primo elenco dei riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli;

Considerato che in data 30 giugno 1993 l'UNI ha recepito la norma EN 71, parte 5ª «Sicurezza dei giocattoli - giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica», elaborata dal Comitato tecnico CEN TC 52;

Decreta:

Articolo unico

1. L'elenco delle norme nazionali dell'UNI - Ente nazionale italiano di unificazione che recepiscono le norme armonizzate comunitarie in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 1992 è integrato con la seguente norma:

UNI EN 71, parte 5ª - «Sicurezza dei giocattoli - giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

93A6347

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 marzo 1993

Integrazione al decreto ministeriale 12 agosto 1991 concernente determinazione dell'equipollenza, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, delle lauree in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali e scienze statistiche ed economiche alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto interministeriale del 12 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1991, n. 212, con il quale si stabilisce che ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego le lauree in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali ed in scienze statistiche ed economiche conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio;

Vista la nota del 22 maggio 1992, n. 2149, con al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica chiedeva direttamente il parere del Consiglio universitario nazionale sull'equipollenza tra le lauree in discipline statistiche ed altre lauree per il nucleo principale di insegnamenti specifici previsti;

Considerato che per l'accesso al profilo professionale di collaboratore statistico di settima qualifica funzionale il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1984, n. 1219, richiede la laurea in discipline statistiche o considerate equipollenti su parere del Consiglio universitario nazionale per il nucleo principale degli insegnamenti specifici previsti;

Considerato che nell'adunanza del 12 giugno 1992 il Consiglio universitario nazionale ha espresso il parere che per i concorsi pubblici per il reclutamento della figura specialistica di collaboratore statistico, l'equipollenza non può che essere limitata alle lauree in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, non esistendo altre lauree nelle quali il numero delle discipline statistiche o metodologiche o applicate abbia numerosità comparabile con quella delle suddette lauree in scienze statistiche;

Decreta

Il decreto del 12 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212, del 10 settembre 1991, relativo alla equipollenza delle lauree in scienze statistiche viene integrato come segue

«Ai pubblici concorsi per il profilo professionale di collaboratore statistico possono partecipare soltanto i laureati in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
SACCONI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359

93A6348

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1992, con il quale è stata stabilita l'organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992, con il quale è stata stabilita l'organizzazione interna della Direzione generale degli affari generali e del personale;

Riconosciuta la necessità di modificare la predetta organizzazione interna per quanto concerne il servizio IV (trattamento economico) della Direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale;

Udito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 luglio 1993;

Decreta.

A parziale modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 1992 citato in premessa, nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale - Direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale, le competenze delle divisioni VIII, IX e X del servizio IV (trattamento economico) sono stabilite in conformità all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO

NUOVA ARTICOLAZIONE DELLE DIVISIONI VIII, IX E X DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

Divisione VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO
UFFICIO STIPENDI

Operazioni finalizzate all'adeguamento degli stipendi e delle ritenute gravanti sugli stessi relative agli impiegati dell'Amministrazione centrale in ragione dei mutamenti del loro stato giuridico, riferito alla carriera ed alla famiglia.

Liquidazioni di arretrati e rilascio di certificazioni varie: dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 del codice di procedura civile nonché assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta.

Amministrazione dei seguenti capitoli di spesa:

1001 - Stipendi ed altri assegni al Ministro ed ai Sottosegretari di stato,

1003 - Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari,

1007 - Contributi previdenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato, compresi quelli a carico degli stessi,

1008 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato, comprese quelle relative ai conguagli fiscali,

1010 - Ritenute erariali sugli assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari, comprese quelle relative ai conguagli fiscali,

1015 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale;

1016 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi quelli a carico degli stessi,

1018 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale comprese quelle relative ai conguagli fiscali;

1026 - Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza e di assistenza diversi da quelli statali, compresi quelli a carico del personale stesso.

Istruzione dei ricorsi e risoluzione dei quesiti

Per il personale in servizio presso gli uffici indicati all'art. 55, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nonché per il personale in servizio presso le direzioni centrali del Dipartimento delle entrate e del dipartimento del territorio:

liquidazione di stipendi e di altri assegni fissi;

attribuzione dell'aggiunta di famiglia; ritenute sia obbligatorie che volontarie;

pignoramenti e sequestri sugli stipendi,

versamenti dei contributi all'I.N.P.S. ed agli altri enti previdenziali, curando la tenuta delle tessere assicurative;

adempimenti demandati ai sostituti d'imposta dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su competenze ed assegni corrisposti in ritardo.

Emissione di ordinativi diretti e ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

Gestione dei capitoli di spesa relativi agli stipendi e degli altri capitoli innanzi elencati e redazione del relativo bilancio annuale.

Divisione IX

INQUADRAMENTO ECONOMICO

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento nonché alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII:

provvedimenti di inquadramento economico, ivi compreso il riconoscimento dei benefici economici per servizi precedenti, per benemerenze combattentistiche ed assimilate;

istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti.

Restano ferme le competenze attribuite in materia al Dipartimento delle entrate e al Dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

Divisione X

INQUADRAMENTO ECONOMICO

Personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, escluso quello amministrato dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche VI, V, IV, III e II:

provvedimenti di inquadramento economico, ivi compreso il riconoscimento dei benefici economici per servizi precedenti, per benemerenze combattentistiche ed assimilate;

istruttoria dei ricorsi e risoluzione dei quesiti.

Restano ferme le competenze attribuite in materia al Dipartimento delle entrate e al Dipartimento del territorio dai rispettivi ordinamenti.

93A6344

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Sicilia, Lombardia, Sardegna e Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di Finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

nei giorni 25 giugno (dalle ore 13 alle ore 14) e 26 giugno 1993:

ufficio del registro di Pantelleria per disinfestazione dei locali;

in data 14 agosto 1993:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani per disinfestazione dei locali;

in data 18 settembre 1993:

ufficio del registro e commissioni tributarie di I e II grado di Enna per disinfestazione dei locali;

in data 23 settembre 1993 (dalle ore 12 alle ore 14)

ufficio del registro di Clusone per la partecipazione di tutto il personale ad una assemblea indetta dalle confederazioni sindacali;

nei giorni 20 settembre (dalle ore 11,50 alla ore 12,45), 21 settembre (dalle ore 9,50 alle ore 10,30), 23 settembre (dalle ore 9,50 alle ore 12,15) e 30 settembre 1993 (dalle ore 9,15 alle ore 10)

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo per motivi di sicurezza;

in data 7 ottobre 1993

ufficio del registro affari generali bollo e demanio, ufficio imposta sul valore aggiunto di Cagliari, ufficio del registro di Sanluri e ufficio del registro di L'Aquila per sciopero generale indetto dalle confederazioni sindacali;

nei giorni 15 e 16 ottobre 1993

ufficio del registro ammende demanio e radio di Messina per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, delle commissioni tributarie, dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue

NEI GIORNI 25 GIUGNO (dalle ore 13 alle ore 14) E 26 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Pantelleria.

IN DATA 14 AGOSTO 1993

Regione Sicilia

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IN DATA 18 SETTEMBRE 1993

Regione Sicilia.

ufficio del registro e commissioni tributarie di I e II grado di Enna.

IN DATA 23 SETTEMBRE 1993 (dalle ore 12 alle ore 14)

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone

NEI GIORNI 20 SETTEMBRE (dalle ore 11,50 alle ore 12,45) - 21 SETTEMBRE (dalle ore 9,50 alle ore 10,30) - 23 SETTEMBRE (dalle ore 9,50 alle ore 12,15) E 30 SETTEMBRE 1993 (dalle ore 9,15 alle ore 10).

Regione Sicilia

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 7 OTTOBRE 1993

Regione Sardegna

ufficio del registro affari generali bollo e demanio, ufficio imposte sul valore aggiunto di Cagliari e ufficio del registro di Sanluri.

Regione Abruzzo

ufficio del registro di L'Aquila.

NEI GIORNI 15 E 16 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia

ufficio del registro ammende demanio e radio di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale ROXAS

93A6379

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento,

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause.

in data 22 settembre 1993 (dalle ore 11 alle ore 14)

ufficio del registro di Rimini per assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.;

in data 24 settembre 1993:

ufficio imposte sul valore aggiunto e ufficio del registro di Viterbo per sciopero del personale della carriera direttiva indetto dalla Dirstat;

in data 25 settembre 1993:

1° ufficio imposte sul valore aggiunto di Roma per disinfestazione dei locali;

in data 24 e 25 settembre 1993:

ufficio del registro atti civili, successioni, bollo e demanio di Palermo per disinfestazione dei locali;

in data 5 ottobre 1993:

ufficio del registro di Castelmassa per sciopero del personale;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 22 SETTEMBRE 1993 (dalle ore 11 alle ore 14)

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Rimini.

IN DATA 24 SETTEMBRE 1993

Regione Lazio:

ufficio I.V.A. e ufficio del registro di Viterbo.

IN DATA 25 SETTEMBRE 1993

Regione Lazio:

1° ufficio I.V.A. di Roma.

IN DATA 24 E 25 SETTEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili, successioni, bollo e demanio di Palermo.

IN DATA 5 OTTOBRE 1993

Regione Veneto:

ufficio del registro di Castelmassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6380

DECRETO 4 novembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 27 e 28 agosto 1993:

commissione tributaria di 1° grado di Mistretta per disinfestazione dei locali;

in data 13 settembre 1993:

ufficio del registro di Crotone per lo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali;

in data 24 settembre 1993:

ufficio del registro di Cento per sciopero del personale;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e della commissione tributaria di 1° grado sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 27 E 28 AGOSTO 1993

Regione Sicilia:

commissione tributaria di 1° grado di Mistretta.

IN DATA 13 SETTEMBRE 1993

Regione Calabria:

ufficio del registro di Crotone.

IN DATA 24 SETTEMBRE 1993

Regione Emilia-Romagna

ufficio del registro di Cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6381

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio, in data 7 agosto 1993, è avvenuta per consentire agli operatori sanitari di effettuare la disinfestazione e derattizzazione dei locali;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi evento di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso cui si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Siracusa è accertato per il giorno 7 agosto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6382

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che, la chiusura dell'ufficio in data 17 agosto 1993, dalle ore 10.25 alle ore 14, è avvenuta per motivi di sicurezza;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo è accertato per il giorno 17 agosto 1993 dalle ore 10.25 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale ROXAS

93A6383

DECRETO 4 novembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Emilia-Romagna, Calabria e Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

per il periodo dal 2 al 16 agosto 1993:

ufficio del registro di Mirandola nel periodo dal 2 al 5 agosto 1993: causa impossibilità di accesso ai locali dell'ufficio dal 6 al 16 agosto 1993 per le operazioni di trasloco nella nuova sede di via Fermi ed il mancato collegamento delle strutture meccanografiche;

in data 9 settembre 1993:

ufficio del registro di Crotone: per sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali;

in data 10 settembre 1993:

ufficio del registro di La Spezia: per l'allagamento dei locali e l'inutilizzazione dell'impianto elettrico;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

PER IL PERIODO DAL 2 AL 16 AGOSTO 1993

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Mirandola.

IN DATA 9 SETTEMBRE 1993

Regione Calabria:

ufficio del registro di Crotone.

IN DATA 10 SETTEMBRE 1993

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A6384

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1993.

Trasferimento del credito di L. 870.041 dalla soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Brescia alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404,

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti di Brescia, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Accertato che resta da riscuotere un credito di L. 870.041 nei confronti della sig.ra Gianani Ornella determinatosi a seguito della sentenza n. 2580/91 del tribunale di Brescia;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per i commercianti di Brescia, è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

Il residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Brescia di cui alle premesse ed ammontanti complessivamente a L. 870.041 (ottocentosettantamilaquarantuno), è trasferito alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Brescia al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro BARUCCI

93A6345

DECRETO 22 ottobre 1993.

Trasferimento del credito di L. 11.010.160 dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Rilevato dai predetti rendiconti che la ex Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila in ottemperanza all'art. 53 del decreto-legge n. 301/1980, ha provveduto a trasferire sul conto corrente infruttifero n. 20143 (ex 350), esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di L. 11.010 160 mediante il V.T. n. 104 emesso, per conto della succitata Cassa mutua, dalla tesoreria provinciale del Tesoro dell'Aquila in data 21 novembre 1980;

Preso atto che la Tesoreria centrale del tesoro, scaduto il termine utile per la presentazione all'incasso del V.T. in questione, ha provveduto, con quietanza n. 852 dell'8 marzo 1991, ad incassare il relativo importo sul capo X, cap. 2368, del bilancio dello Stato;

Considerato che sono state attivate, da parte dell'I.G.E.D., le procedure previste dagli articoli 393 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro per il rimborso della suindicata somma di L. 11.010 160 mediante accreditamento sul conto infruttifero n. 21108 (ex 597), esistente presso la Tesoreria centrale intestato a «Ministero del tesoro - IGED - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386»;

Tenuto conto che le procedure di riaccreditamento della somma di cui sopra non potranno essere espletate in tempi brevi;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila, è necessario trasferire il credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani dell'Aquila, ammontante a L. 11.010.160 (undicimilionidiecimilacentosessanta), è trasferito alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla gestione liquidatoria della citata Cassa mutua artigiani dell'Aquila al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6346

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 367 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 10 novembre 1993, n. 456** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Art. 1.

1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio.

2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

3. Il Fondo per la protezione civile è reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del *bilancio triennale 1994-1996*, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro *per l'anno 1994*, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalità di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresì definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *(a)*, le modalità di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n 225/1992 istituisce il Servizio nazionale della protezione civile L'art. 11 di detta legge così recita.

«Art. 11 *(Strutture operative nazionali del Servizio)*. — 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3 Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4 Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 253ª seduta pubblica per giovedì 18 novembre 1993, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

93A6444

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 novembre 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modificazioni e integrazioni alla legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids"».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Coordinamento radicale antiproibizionista, via di Torre Argentina n. 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 novembre 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*"».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Coordinamento radicale antiproibizionista, via di Torre Argentina n. 76, Roma.

93A6436

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con il decreto ministeriale di seguito riportato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Decreto n. 563/1993 dell'8 novembre 1993

Specialità medicinale «HIZOLLIN» (fluticasone propionato) nelle forme:

«Hizollin pediatrico» aerosol 120 erogazioni × 25 mcg;

«Hizollin mite» aerosol 120 erogazioni × 50 mcg;

«Hizollin» aerosol 60 erogazioni × 125 mcg;

«Hizollin forte» aerosol 6 erogazioni × 250 mcg;

«Hizollin pediatrico disk» polvere uso inalatorio 15 rotadisk 4 dosi × 50 mcg;

«Hizollin mite disk» polvere uso inalatorio 15 rotadisk 4 dosi × 100 mcg;

«Hizollin disk» polvere uso inalatorio 7 rotadisk 4 dosi × 250 mcg;

«Hizollin forte disk» polvere uso inalatorio 7 rotadisk 4 dosi × 500 mcg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 08998480159.

Produttore: la specialità medicinale, in tutte le sue forme, è prodotta sia dalla società Laboratoires Glaxo S.A. nello stabilimento sito in Evreux (Francia), sia dalla società Glaxo Operations UK Ltd nello stabilimento sito in Ware (Gran Bretagna). Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. negli stabilimenti consortili siti in Verona ed in S. Polo di Torrile (Parma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) aerosol tipo pediatrico-inalatore 120 dosi × 25 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669012 (in base 10) 0VBX2N (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) aerosol tipo mite - inalatore 120 dosi × 50 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669024 (in base 10) 0VBX30 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

3) aerosol - inalatore 60 dosi × 125 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669036 (in base 10) 0VBX3D (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

4) aerosol tipo forte - inalatore 60 dosi × 250 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669048 (in base 10) 0VBX3S (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

5) polvere per uso inalatorio tipo pediatrico - 15 rotadisk 4 dosi × 50 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669051 (in base 10) 0VBX3V (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

6) polvere per uso inalatorio tipo mite - 15 rotadisk 4 dosi × 100 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669063 (in base 10) 0VBX47 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

7) polvere per uso inalatorio - 7 rotadisk 4 dosi × 250 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669075 (in base 10) 0VBX4M (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

8) polvere per uso inalatorio tipo forte - 7 rotadisk 4 dosi × 500 mcg ciascuna:
n. A.I.C.: 028669087 (in base 10) 0VBX4Z (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Per le sei confezioni prescrivibili dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994 la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. le confezioni medesime possono essere poste in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

Hizollin pediatrico (25 mcg) aerosol per uso inalatorio:
un inalatore contiene: fluticasone propionato 3,00 mg; eccipienti: lecitina 0,03 mg, triclorofluorometano q.b. a 2,85 g, diclorodifluorometano 7,35 g;

Hizollin mite (50 mcg) aerosol per uso inalatorio:
un inalatore contiene: fluticasone propionato 6,00 mg; eccipienti: lecitina 0,06 mg; tricloroflurometano q.b. a 2,85 g, diclorodifluorometano 7,35 g;

Hizollin (125 mcg) aerosol per uso inalatorio:

un inalatore contiene: fluticasone propionato 7,50 mg; eccipienti: lecitina 0,075 mg, triclorofluorometano q.b. a 1,425 g, diclorodifluorometano 3,675 g;

Hizollin forte (250 mcg) aerosol per uso inalatorio:

un inalatore contiene: fluticasone propionato 15,00 mg; eccipienti: lecitina 0,150 mg, triclorofluorometano q.b. a 1,425 g, diclorodifluorometano 3,675 g;

Hizollin pediatrico disk (50 mcg) polvere per uso inalatorio - 15 rotadisk da 4 dosi:

una dose contiene: fluticasone propionato 50 µg; eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg;

Hizollin mite disk (100 mcg) polvere per uso inalatorio - 15 rotadisk da 4 dosi:

una dose contiene: fluticasone propionato 100 µg; eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg;

Hizollin disk (250 mcg) polvere per uso inalatorio - 7 rotadisk da 4 dosi:

una dose contiene: fluticasone propionato 250 µg; eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg;

Hizollin forte disk (500 mcg) polvere per uso inalatorio - 7 rotadisk da 4 dosi:

una dose contiene: fluticasone propionato 500 µg; eccipienti: lattosio q.b. a 25 mg.

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 558/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «XANAX» (alprazolam), nelle forme e confezioni:

20 compresse × mg 0,25;

n. A.I.C. 025980057 (in base 10) 0SSV4T (in base 32);

20 compresse × mg 0,50;

n. A.I.C. 025980069 (in base 10) 0SSV55 (in base 32);

20 compresse × mg 1;

n. A.I.C. 025980071 (in base 10) 0SSV57 (in base 32).

Titolare A.I.C. Upjohn Farmoquimica S.A. di Madrid (Spagna), rappresentata in Italia dalla società Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), codice fiscale 00768480154.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), codice fiscale 00768480154.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Upjohn Farmoquimica S.A., stabilimento sito in Alcalà de Henares - Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 559/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «RECEF» (cefazolina sale sodico):

IM 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml;

n. A.I.C. 023783057 (in base 10) 0QPTNK (in base 32).

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117 - codice fiscale 05016350588.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Salerno, via Picenza, 76 - codice fiscale 02732270653.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato dalla società Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 560/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «PAMOCIL» (amossicillina):

12 capsule 500 mg;

n. A.I.C. 023301082 (in base 10) 0Q72YU (in base 32);

polvere uso pediatrico 100 g al 6,250%;

n. A.I.C. 023301118 (in base 10) 0Q72ZY (in base 32);

12 compresse 1 g;

n. A.I.C. 023301120 (in base 10) 0Q7300 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117 - codice fiscale 05016350588.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Salerno, via Picenza, 76 - codice fiscale 02732270653.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato dalla società Select Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 561/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «FLUODONIL» (diflunisal), nella forma e confezione:

30 compresse da 375 mg,

n. A.I.C. 024611042 (in base 10) 0RH272 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Herdel S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Diacono, 2 - codice fiscale 06287300153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Guamo (Lucca), via Sottomonte, 27 - codice fiscale 01233940467;

produttore: nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 562/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «URSOFALK» (acido ursodesossicolico) nelle forme e confezioni:

20 capsule × mg 150;

n. A.I.C. 026074029 (in base 10) 0SVQXF (in base 32);

20 capsule × mg 300;

n. A.I.C. 026074031 (in base 10) 0SVQXH (in base 32).

Titolare A.I.C.: Interfalk Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3 - codice fiscale 07459620154.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bioresearch S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 - codice fiscale 09882150155.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Schwarz Pharma S.p.a., nello stabilimento comune sito in San Grato (Lodi).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 564/1993 dell'8 novembre 1993

Specialità medicinale «USTIONIL» (sulfadiazina d'argento) nella confezione:

crema 30 g,

n. A.I.C. 025454024 (in base 10) 0S8TG8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in San Grato (Lodi), via Emilia, 99 - codice fiscale 07254500155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Istituto chemioterapico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, strada Bobbiese, 108 - codice fiscale 07704130157.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Schwarz Pharma S.p.a., nello stabilimento comune sito in San Grato (Lodi).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 565/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «TRICLOSE» (azanidazolo)

20 capsule 200 mg,

n. A.I.C. 023406010 (in base 10) 0QB9FU (in base 32),

15 candelette vaginali 250 mg,

n. A.I.C. 023406022 (in base 10) 0QB9G6 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in San Grato (Lodi), via Emilia, 99 - codice fiscale 07254500155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare Istituto chemioterapico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, strada Bobbiese, 108 - codice fiscale 07704130157.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Schwarz Pharma S.p.a., nello stabilimento comune sito in San Grato (Lodi).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

Decreto n. 566/1993 dell'8 novembre 1993

Specialità medicinale «REUMAFLEX» (diclofenac idrossietilpirrolidina) tubo g 50 di gel all'1%.

Titolare A.I.C.: Wharton S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5, codice fiscale 00878760370 (decreto ministeriale n. 94/93 del 18 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1993).

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata FLECTOR (diclofenac idrossietilpirrolidina),

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 31, codice fiscale 10616310156.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla società Warthon S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio,

numero di A.I.C.: «Gel» tubo g 50 027757020 (in base 10) 0UH2GW (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 novembre 1993.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri A.I.C. in precedenza assegnati non possono essere venduti a partire dal 1° giugno 1994.

Provvedimento n. 498/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «PORTOLAC» 30 compresse masticabili da 5 g.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 500/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «OPTALIDON» 6 capsule AD.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1.

Modifica apportata:

confezionamento: il confezionamento primario della specialità sopra specificata viene ora effettuato in strip di PVC/PE.

Decorrenza di efficacia del provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 503/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «NEUROMET» 10 fiale 1 g 5 ml.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 504/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «TAGAMET» IM 12 fiale 2 ml «200».

Titolare A.I.C.: SmithKline & French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 505/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «COALIP» 6 fiale 2000 U + 6 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 506/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «EXEPIN CORTEX» 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 507/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «ACUTIL FOSFORO» 10 flaconcini orali 10 ml.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Biologici Italia Laboratories S.r.l. nello stabilimento sito in Novata Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 508/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «LUCIBRAN» 3 fiale iniettabili IM IV da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, è ora effettuata anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano, via E. Folli, 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 509 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «PREFOLIC» 30 compresse gastroresistenti da 15 mg.

Titolare A.I.C.: BioResearch S.p.a, con sede legale in Liscate, via Fosse Ardeatine, 2.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato.

Eccipienti: lattosio mg 120,00; amido di mais mg 18,82; magnesio stearato mg 2,00.

Filmatura gastroresistente: polimetacrilati mg 5,020; talco mg 3,346; polietilenglicole 6000 mg 1,463; polisorbato 80 mg 0,084; sodio idrossido mg 0,067; simeticone mg 0,020.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 510 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «FLOLAN».

Titolare A.I.C.: Wellcome Foundation Ltd di Londra, rappresentante in Italia dalla società Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Modifica apportata: regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione ora autorizzato è il seguente: «uso riservato ad ospedali e case di cura con reparti specializzati in dialisi. Vietata la vendita al pubblico».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 511/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «EFRAREL» - 3 fiale × mg 1000 uso i.m. o e.v.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli ecipienti): 1 fiala × mg 1000 contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q. b. a ml 4.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 512/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «X-PREP» - flacone con tappo serbatoio da g 0,150 × ml 75.

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società Dagra Pharma BV. nello stabilimento sito in Diemen (Olanda).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 513/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «BACTRIM» perfusione - 1 fiala per perfusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano - Piazza Durante, 11.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, sia allo stato sfuso in fiale che pronta confezionata, anche presso la casa madre F. Hoffmann-La Roche Ltd. di Basilea (Svizzera) nello stabilimento sito in Grenzacherstrasse, 124 e anche presso la consociata francese Produits Roche S.A. - Neuilly-sur-Seine - Parigi (Francia), nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois; le operazioni terminali di confezionamento (alloggiamento delle fiale in idonei alveoli e inserimento nell'astuccio unitamente al foglio illustrativo) sono ora effettuate anche presso gli stabilimenti suddetti nonché anche presso lo stabilimento della società titolare dall'A.I.C. sito in Segrate - Via Morelli, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 514/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «FLUDARENE» 30 capsule da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via G. Fabbroni, 6.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale viene ora prodotta anche nello stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. sito in Baranzate di Bollate (Milano) - Via Pordoi, 18/23.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 515/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «DONAMET» - nelle forme e confezioni: «300» - 5 flaconi di liofilizzato × mg 300 + 5 fiale di solvente uso i.m./e.v.; «500» - 5 flaconi di liofilizzato × mg 500 + 5 fiale di solvente uso i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39.

Modifica apportata:

produttore: la produzione dei soli flaconi di liofilizzato da mg 300 e da mg 500 è ora effettuata anche dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza (Milano). Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 517/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinali:

«CARDIOSTENOL» 8 fiale × ml. 1;

«AMINOPHILLINE» 6 fiale × ml 3 e 6 fiale × ml 10.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo delle specialità medicinali sopraindicate sono ora effettuati anche dalla società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a. nello stabilimento sito in località Granatieri - Scandicci (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 518/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «LENTOGEST» 1 fiala 2 ml.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale in Roma, viale dei Parioli, 27.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale viene ora prodotta e controllata dalla ditta Cooperativa farmaceutica nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano) - Via Kennedy, 12/14.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 519/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «NEO BOROCILLINA» spray (flacone da 10 ml).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli salute S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Sarca 223.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 520/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «NEUROTON» 3 e 5 fiale iniettabili da 250 mg; 2, 3 e 5 fiale iniettabili da 500 mg; 1 e 3 fiale iniettabili da 1000 mg.

Titolare A I.C.: Nuovo consorzio sanitario nazionale, con sede e domicilio fiscale in Roma - Via Svetonio, 6.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società I P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in Roma - Via del Casale Cavallari, 53

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993

Provvedimento n 521/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «OSTEOFIX» 30 compresse 200 mg.

Titolare A.I C: Chiesi farmaceutici S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Parma - Via Palermo, 26/A

Modifica apportata:

denominazione: accanto alla denominazione «Osteofix» viene aggiunta la specificazione «200» indicativa del dosaggio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n 522/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «DISEON» flacone gocce da 10 ml.

Titolare A.I.C: Smith Kline & French S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano) - Via Zambeletti.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Schiapparelli Salute S p a. nello stabilimento sito in Torino - Corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 16 novembre 1993.

Provvedimento n. 523/1993 del 12 novembre 1993

Specialità medicinale «IGROTON + RESERPINA» - compresse.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km. 20,5.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla Ciba-Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna);

modifica di composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato;

eccipienti: amido di mais 20 mg; silicio biossido 0,6 mg; magnesio stearato 1 mg; cellulosa microcristallina 57,75 mg; ferro ossido rosso 0,3 mg; sodio carbossimetilcellulosa 10,1 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n MI 510/1993 del 10 novembre 1993

Specialità medicinale «THEOPHYL CHOLINE»

Titolare A.I.C: Phideapharma S.r.l., con sede in Parma, via Palermo, 26/A.

Oggetto del provvedimento: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 novembre 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

93A6437

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n RU 31/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «PERVENTIL» nelle confezioni: 30 compresse - n. A I C. 023880014, flac. mi. 200 elisir - n. A I C. 023880026 e 10 flac ni ml 12,5 elisir - n. A.I C. 023880038.

Titolare A I.C · Malesci istituto farmacobiologico S p a, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24 - codice fiscale 00408570489.

Motivo della revoca· non risulta provata la razionalità della composizione del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto 19 nóvembre 1993

Decreto n RU 32 1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «FERRLECIT» nella confezione· flac. ml 30 di gocce per uso orale - n A I.C. 007438017.

Titolare A.I C: Rhone Poulenc Rorer S p a, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 2 - codice fiscale 08257500150

Motivo della revoca. non risulta provata la validità del prodotto

Decorrenza di efficacia del decreto· 19 novembre 1993

Decreto n RU 33/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «TANTUM» nella confezione· «fiale» 5 fiale mg 5 ml 5 IM - n. A.I C. 020378028.

Titolare A I C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A C.R.A.F. S p a. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Motivo della revoca: la validità terapeutica del prodotto non e comprovata dalla documentazione clinica presentata.

Decorrenza di efficacia del decreto· 19 novembre 1993

Decreto n RU 34/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «PIR DUE» nelle confezioni: 25 compresse - n. A.I.C. 019112022, 10 supposte adulti - n. A.I.C. 019112046 e 10 supposte bambini - n. A.I.C. 019112061.

Titolare A.I C.: Istituto biochimico sperimentale IBIS S p.a, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Machiavelli, 31 - codice fiscale 03642900488.

Motivo della revoca: assenza di documentazione clinica aggiornata. Non risulta provata la razionalità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 novembre 1993.

Decreto n. RU 35/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «FTALAZONE» nelle confezioni: 10 compresse - n. A.I.C. 019198011 e 10 supposte - n. A I.C. 019198023.

Titolare A I C: Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via D. Veneziano, 13 - codice fiscale 00482630480.

Motivo della revoca. assenza di documentazione clinica aggiornata.

Decorrenza di efficacia del decreto 19 novembre 1993

Decreto n RU 36/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «ROSETIN» nella confezione: 10 supposte - n. A I.C. 018840076 e 6 fiale ml 5 - n. A.I.C. 018840088.

Titolare A.I.C.: Neoterapici Benvegna S r.l., con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Amari, 15 - codice fiscale 00123700825.

Motivo della revoca: assenza di documentazione clinica aggiornata

Decorrenza di efficacia del decreto· 19 novembre 1993.

Decreto n. RU 37/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «TEMOXA» nelle confezioni: 10 supposte adulti - n. A.I.C. 016301018 e 10 supposte bambini - n. A.I.C. 016301020.

Titolare A.I.C.: Asta medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5 - codice fiscale 00846530152.

Motivo della revoca: assenza di documentazione clinica aggiornata. Non risulta provata la razionalità della composizione del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 novembre 1993.

Decreto n. RU 38/1993 del 2 novembre 1993

Specialità medicinale «DILCOVIT» nella confezione: 10 fiale ml 2 - n. A.I.C. 018369013.

Titolare A.I.C.: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l. - Istituto biochimico, con sede e domicilio fiscale in Viareggio (Lucca), quartiere Varignano, 12-13-14 - codice fiscale 01187770464.

Motivo della revoca: assenza di documentazione clinica aggiornata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 novembre 1993.

93E6438

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.10274.XVJ (176) del 23 settembre 1993 il dispositivo denominato: «Pretensionatore del gancio di attacco delle cinture di sicurezza» che la società Renault Italia S.p.a., con sede in Pozzuoli (Napoli), intende importare dalla società Livbag - Francia, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto quando è montato sull'autoveicolo secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria, gruppo *C*.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo del dispositivo di sicurezza deve essere eseguito da persone appositamente istruite in officine specializzate.

93A6364

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.8429.XV.J (156) del 7 agosto 1993 i detonatori elettrici denominati:

DMR - 80 I G (rosso);

DMR - 80 I E (verde),

che la società SEI - Società esplosivi industriali S.p.a., intende importare dalla società Union Espanola de Explosivos S.A. - Galdacano (Spagna), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0030 - 1.1B.

93A6365

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1993, registro n. 13 Difesa, foglio n. 121, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Delmaestro Gino, nato il 2 dicembre 1925 a Borgo Val di Taro. — Valoroso partigiano combattente della 1ª Brigata «Julia», già messosi in evidenza per l'ottimo comportamento tenuto in precedenti azioni, si prodigava in modo particolarmente encomiabile nella difesa di Caffaraccia contro soverchianti forze nemiche. — Caffaraccia di Borgotaro, 6 gennaio 1945.

93A6366

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica statale di Pray ad accettare una donazione

Con decreto n. 3837/sett. I del 18 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli, il direttore didattico della scuola elementare di Pray è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Konica U-BIX 112 del valore di L. 2.558.500 e una macchina per scrivere IBM 6779 del valore di L. 833.000 disposto dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A6367

Autorizzazione alla scuola elementare di Cossato frazione Parlamento, ad accettare una donazione

Con decreto n. 5007/sett. I del 18 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica del 2° circolo di Cossato è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Ricoh FT 4065 matricola n. 6850702651 del valore di L. 2.100.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A6368

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Lessona ad accettare una donazione

Con decreto n. 5008/sett. I del 18 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica del 2° circolo di Cossato è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Fotorex U-BIX 100 matricola n. 7609617 del valore di L. 1.100.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A6369

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni seminativi.

In conformità al dispositivo di cui all'art. 1, par. 4, secondo capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 845/93 in 5,8 milioni di ettari, non è stata superata.

Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta superata.

Conseguentemente, a fronte della produzione 1993, le compensazioni spettanti ai coltivatori di cereali, di semi oleosi e di piante proteiche, non subiranno la riduzione prevista per il caso di superamento dell'area di base.

In tale situazione, non risulta, altresì, applicabile la disposizione di cui all'art. 2, par. 6, primo trattino, del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, in caso di superamento dell'area di base, l'obbligo dei produttori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva a quella dell'obbligo, pari alla percentuale del superamento constatato.

93A6412

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 15 novembre 1993

Dollaro USA	1663,26
ECU	1888,96
Marco tedesco	986,75
Franco francese	283,30
Lira sterlina	2481,58
Fiorino olandese	879,10
Franco belga	46,218
Peseta spagnola	12,137
Corona danese	247,05
Lira irlandese	2346,53
Dracma greca	6,881
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1261,48
Yen giapponese	15,743
Franco svizzero	1116,28
Scellino austriaco	140,31
Corona norvegese	226,79
Corona svedese	202,92
Marco finlandese	285,44
Dollaro australiano	1091,10

93A6445

BANCA D'ITALIA

Istruzioni della Banca d'Italia in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

Le presenti disposizioni costituiscono il capitolo XVIII del volume «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi» pubblicato dalla Banca d'Italia

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 102° aggiornamento

OGGETTO: Le partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

In attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento delle seconda direttiva CEE di coordinamento bancario, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha emanato i decreti numeri 242632, 242630, 242631, 242633 del 22 giugno 1993, in materia rispettivamente di assunzione di partecipazioni, operatività a medio-lungo termine, raccolta e grandi fidi.

Con le allegate istruzioni si dà attuazione alle deliberazioni del Comitato e del Ministro del tesoro in materia di partecipazioni. Seguiranno le discipline applicative relative alle restanti materie.

La nuova disciplina delle partecipazioni introduce regole prudenziali coerenti con il principio di despecializzazione e risponde al criterio di «neutralità» della norma di vigilanza, in base al quale quest'ultima non deve a priori influenzare le scelte dell'imprenditorebancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di gruppo.

Essa consente nuove opportunità nel campo dell'assistenza finanziaria alla clientela, rendendo possibile alle banche la sottoscrizione di capitale di rischio delle imprese. Queste dovranno essere selezionate sulla base dei vantaggi economici e patrimoniali rivenienti alle banche dall'investimento.

La disciplina suddivide le partecipazioni acquisibili in due insiemi:

partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione;

partecipazioni in imprese non finanziarie.

I. Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo è previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la capacità dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti, nonché a valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e organizzativa e la compatibilità dell'articolazione in gruppo con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

Rispetto alla precedente disciplina, vengono abolite le limitazioni poste all'operatività degli intermediari finanziari partecipati.

II. L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie è una facoltà data alle banche che può arricchire, se usata con le dovute cautele, la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa.

La nuova opportunità è volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata.

Le banche devono dotarsi di strutture e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

Fermo restando il principio che gli investimenti in partecipazioni e immobili non possono eccedere l'ammontare del patrimonio di vigilanza, le banche assumono partecipazioni nel comparto non finanziario entro limiti determinati rispetto al:

patrimonio di vigilanza, con riferimento alla singola partecipazione e al complesso delle partecipazioni;

capitale della società partecipata.

Banche di primaria importanza, con un patrimonio non inferiore a 2.000 miliardi di lire e con una situazione patrimoniale pienamente soddisfacente rispetto al coefficiente di solvibilità, possono essere autorizzate, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto delle partecipazioni non finanziarie.

Le banche che possiedono i requisiti sopra indicati e che hanno inoltre una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine, con preclusione di quella a vista, possono essere autorizzate, su richiesta, ad acquisire partecipazioni non finanziarie entro limiti massimi consentiti dalla seconda direttiva CEE di coordinamento bancario.

Nell'esame delle richieste, la Banca d'Italia considera l'ampiezza dell'esperienza maturata dalla Banca nel comparto dell'assistenza finanziaria alle imprese e i risultati conseguiti, la situazione tecnica, l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela.

Le allegate istruzioni recano particolari disposizioni in materia di partecipazioni acquisite per recupero crediti. Esse confermano che le interessenze della specie, considerata la loro origine, debbano essere smobilizzate dalla banca alla prima favorevole occasione. È precisato che, nelle more, tali partecipazioni impegnano i limiti stabiliti per la detenibilità di interessenze non finanziarie.

Nei confronti di imprese in difficoltà non temporanea, non è consentita la conversione di crediti in partecipazioni e la sottoscrizione di azioni; esse possono essere ammesse solo se si tratta di imprese in temporanea difficoltà finanziaria. L'accertamento della temporaneità della crisi deve avvenire nell'ambito di una procedura volta a far emergere i punti di criticità e le possibili soluzioni alla difficoltà dell'impresa affidata.

Le banche che, all'entrata in vigore della presente disciplina, non rispettino i limiti ivi stabiliti in materia di partecipazioni presentano alla Banca d'Italia un programma che preveda il riallineamento nel più breve tempo possibile.

Il Governatore

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

1. Principi generali

La presente disciplina sulle partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari si colloca all'interno del quadro normativo che attua il principio di despecializzazione delle banche contenuto nel d. lgs. n. 481/92.

In particolare, essa persegue la finalità di introdurre regole prudenziali in materia di partecipazioni coerenti con il citato principio, che consente agli intermediari bancari di operare sull'intera gamma dell'attività finanziaria.

La disciplina in materia di partecipazioni, inoltre, risponde al criterio della neutralità della norma di vigilanza, in base al quale essa non deve influenzare a priori le scelte dell'imprenditore bancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di gruppo.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro, previa deliberazione del CICR, la cui attuazione è demandata alla Banca d'Italia.

Assume particolare rilievo la norma che prevede che la somma del valore degli investimenti in partecipazioni e in immobili non ecceda l'ammontare del patrimonio. Tale limite trova applicazione a livello individuale e consolidato.

Le partecipazioni sono suddivise in due insiemi:

— partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione;

— partecipazioni in altri soggetti, nel prosieguo indicati come "imprese non finanziarie".

Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo è previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la capacità dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti, nonché a valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e organizzativa e la compatibilità dell'articolazione in gruppo con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa ed è volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

Le imprese in cui acquisire partecipazioni dovranno essere selezionate dalle banche e dai gruppi bancari sulla base sia dei complessivi vantaggi economici e patrimoniali ad essi rivenienti dalle relative operazioni sia della necessità di evitare che le nuove opportunità si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo.

Sul piano della stabilità della banca, la disciplina delle partecipazioni concorre con quelle più generali dei fondi propri, del coefficiente di solvibilità, dei grandi fidi e dei rischi di mercato, che realizzano forme di copertura patrimoniale e di tutela prudenziale.

2. Fonti normative

La materia è regolata da:

— l'art. 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, a norma dell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

— l'art. 30 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, contenente disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

— l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, di attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, a norma dell'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

— l'articolo 12 della citata direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

— il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono

— "partecipazione", il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Sono escluse le azioni per investimento dei fondi di previdenza e di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

— "partecipazione qualificata", quella non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa partecipata;

— "controllo" e "controllo congiunto", i legami definiti ai capitoli LII e LIII delle Istruzioni di vigilanza;

— "banca", quando non diversamente qualificata, la singola banca non appartenente al gruppo bancario o il gruppo bancario;

— "società finanziaria", la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

"società strumentale", la società controllata dalla banca o dal gruppo bancario, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, che esercita in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie, che hanno carattere ausiliario dell'attività del gruppo.

Le partecipazioni non di controllo in società che svolgono attività ausiliaria del gruppo sono assimilate alle partecipazioni in imprese non finanziarie;

"impresa di assicurazione", l'impresa italiana autorizzata ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, nonché quella estera ritenuta tale dal rispettivo ordinamento;

"impresa non finanziaria", la società che svolge attività diversa da quella bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero non sia società strumentale;

"patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito al cap. XII delle Istruzioni di vigilanza, sezioni I e II.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni sono indirizzate:

agli enti creditizi autorizzati in Italia come definiti all'art. 1, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 481/92;

alle capogruppo dei gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 356/90.

Si rammenta che quando la disciplina si applica ai gruppi creditizi e alle banche non appartenenti a gruppi creditizi, gli intermediari sono sinteticamente indicati come "banche" (cfr. precedente paragrafo).

SEZIONE II

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1. Banche, società finanziarie e imprese di assicurazione

Le banche assumono partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione, con sede legale in Italia e all'estero, nel rispetto del principio che gli investimenti in partecipazioni e in immobili non possono eccedere il limite del patrimonio previsto alla successiva sezione V.

L'acquisizione di partecipazioni della specie è sottoposta, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3, a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora l'ammontare della partecipazione superi una delle seguenti soglie:

— 10 %, 20 % del capitale della società partecipata, e in ogni caso il controllo;

— 10 % del patrimonio di vigilanza del partecipante.

Gli aumenti delle partecipazioni che non determinino il superamento di una delle soglie indicate al primo alinea ovvero oltre il controllo sono effettuabili in autonomia (1).

L'ammontare complessivo delle partecipazioni in imprese di assicurazione è contenuto entro un limite pari al 40 % del patrimonio di vigilanza. Per le banche appartenenti a un gruppo bancario è posto un limite pari al 60 % del patrimonio di vigilanza del partecipante, a condizione che sia comunque rispettato il limite consolidato del 40 % a livello di intero gruppo.

2. Partecipazioni in società strumentali

L'acquisizione di partecipazioni di controllo in società strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Le partecipazioni non di controllo in società che svolgono attività ausiliarie ricadono nella disciplina delle partecipazioni in imprese non finanziarie (cfr. sez. III).

3. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca, quando questa non fa parte di un gruppo creditizio, o dalla capogruppo sia per gli investimenti propri sia per quelli delle sue controllate.

---

(1) Restano fermi gli interventi autorizzativi previsti dalla disciplina "287/90" in materia di partecipazioni in banche

Essa è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (2) nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante, sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili, sull'adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento al coefficiente di solvibilità.

La Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa delle banche richiedenti è tale da sostenere un'ulteriore articolazione e se quest'ultima è compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilievo ai fini dell'assunzione di partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione, aventi sede legale in Paesi extracomunitari; in tal caso, infatti, occorre valutare l'adeguatezza della legislazione e dei controlli di vigilanza del Paese di origine.

Quando la richiesta riguarda partecipazioni in altre banche, essa è corredata del modulo che sottopone all'autorizzazione della Banca d'Italia le modifiche degli assetti proprietari ai sensi del titolo V della legge n. 287/90.

* * *

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo del regime autorizzativo delle partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione.

(2) Non è necessario l'invio dello statuto ove la banca sia stata già autorizzata ad acquisire la partecipazione ovvero il soggetto nel quale assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia

Allegato A

QUADRI RIEPILOGATIVI PER LE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETA FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Quadro I: Partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione

Limiti per la autorizzazione	Limiti di detenibilità con riferimento a:	
	la singola partecipazione	il complesso delle partecipazioni
oltre il 10 e il 20% del cap. part.to; o il controllo 10% P.V. (2)	nessun limite (1) tranne per le assicurazioni (40% del P.V.) (3)	nessun limite (1) tranne per le assicurazioni (40% del P.V.) (3)

Quadro II: Partecipazioni in società strumentali

Limiti per la autorizzazione	Limiti di detenibilità con riferimento a:	
	la singola partecipazione	il complesso delle partecipazioni
controllo o contr. cong.	nessun limite (4)	nessun limite (4)

(1) Resta fermo il rispetto del limite generale del patrimonio per gli investimenti in partecipazioni e in immobili. Si rammenta inoltre la disciplina in materia di fondi propri degli enti creditizi, per la quale le partecipazioni di maggioranza in banche e società finanziarie si consolidano, mentre quelle di minoranza si detraggono dal patrimonio di vigilanza (cfr. cap. XII delle Istruzioni di vigilanza).

(2) Qualora la banca appartenga ad un gruppo bancario, rilevano solo i limiti su base consolidata. Pertanto la soglia del 10% è da calcolarsi con riferimento al patrimonio di vigilanza consolidato.

(3) Qualora la banca appartenga ad un gruppo bancario, essa deve rispettare anche un limite quantitativo di detenibilità a carattere individuale, pari al 60% del proprio patrimonio di vigilanza.

(4) Si rammenta che nel caso in cui la società esercente attività ausiliaria sia controllata dalla banca, essa è sottoposta a consolidamento.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

1. Premessa

Nella selezione delle società nelle quali assumere partecipazioni, le banche hanno come riferimento il ritorno economico, al netto del rischio assunto.

Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata.

Nell'acquisizione di interessenze al capitale di imprese assume specifico rilievo la capacità del banchiere di selezionale le stesse in base alla loro capacità imprenditoriale, scegliendo tra queste le più meritevoli.

Le banche devono dotarsi di strutture e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

La conversione di crediti in partecipazioni e la sottoscrizione di azioni nei confronti di imprese in difficoltà finanziaria si ispirano a criteri diversi e sono disciplinate alla successiva sezione IV. Nella medesima sezione è pure disciplinata l'acquisizione di partecipazioni per recupero crediti.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi sono ponderate al 200 % ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità.

2. Partecipazioni detenibili

Le banche possono assumere partecipazioni nel comparto non finanziario nei limiti massimi di seguito indicati, determinati rispetto al loro patrimonio di vigilanza e al capitale della società partecipata.

2.1 Limite complessivo

Il complesso delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 15 % del patrimonio di vigilanza. Questo limite si applica anche nei confronti delle singole banche appartenenti a gruppi bancari.

Al fine di limitare l'immobilizzazione dell'attivo, le banche possono acquisire partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati per un ammontare non eccedente il 50 % del limite sopra descritto.

2.2 Limite di concentrazione

Per contenere la concentrazione del rischio le banche possono acquisire partecipazioni al capitale di una singola impresa o gruppo di imprese non finanziarie entro il limite del 3 % del patrimonio di vigilanza (3).

2.3 Limite di separatezza

A tutela della "separatezza" tra banca e industria, gli investimenti in società non finanziarie non possono superare il limite del 15 % del capitale della società partecipata.

Nel calcolo di tale limite alle partecipazioni vanno sommate le azioni possedute a qualunque titolo che comportino l'attribuzione del diritto di voto. Vanno quindi comprese le azioni detenute a garanzia dei prestiti e quelle detenute a titolo di investimento dei fondi di previdenza e di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

3. Le banche e i gruppi bancari abilitati

Banche di primaria importanza, con un patrimonio di vigilanza non inferiore a 2 000 miliardi di lire e con una situazione patrimoniale pienamente soddisfacente rispetto al coefficiente di solvibilità, possono essere autorizzate, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto delle partecipazioni non finanziarie.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia considera inoltre:

— l'ampiezza dell'esperienza maturata nel comparto della assistenza finanziaria alle imprese industriali e i risultati conseguiti;

— la situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei fidi, all'equilibrio della situazione finanziaria e all'esposizione ai rischi di mercato;

— l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela.

Per le banche abilitate, fermo restando ogni altro aspetto trattato nel paragrafo precedente, valgono i limiti di seguito indicati:

— l'ammontare complessivo delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 50 % del patrimonio di vigilanza;

— le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 6 % del patrimonio di vigilanza;

— il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15 % del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto

(3) Per la definizione di gruppo di imprese, si fa riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi prevista dalla direttiva 92/121/CEE in materia di grandi fidi degli enti creditizi.

entro l'ammontare del 2 % del patrimonio di vigilanza del partecipante. Inoltre, anche la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15 % deve essere contenuta entro il 2 % del patrimonio (4).

4. Le banche specializzate

Singole banche di primaria importanza, anche appartenenti a gruppi bancari, che hanno una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine con preclusione di quella a vista, possono essere autorizzate, su richiesta, ad acquisire partecipazioni entro limiti più ampi rispetto a quelli precedentemente definiti. Come le banche abilitate, anche questi soggetti devono avere un patrimonio di vigilanza non inferiore a 2.000 miliardi di lire e una situazione patrimoniale pienamente soddisfacente rispetto al coefficiente di solvibilità.

Nell'esame delle richieste di autorizzazione la Banca d'Italia segue i medesimi criteri indicati per le banche abilitate.

Per le banche specializzate, fermo restando ogni altro aspetto trattato nel paragrafo precedente, valgono i limiti di seguito indicati:

— l'ammontare delle "partecipazioni qualificate" in imprese non finanziarie non può eccedere il 60 % del patrimonio di vigilanza (5);

— le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 15 % del patrimonio di vigilanza;

— come per le banche abilitate, il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15 % del capitale. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2 % del patrimonio di vigilanza del partecipante. Inoltre, anche la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15 % deve essere contenuta entro il 2 % del patrimonio.

I limiti sopra previsti valgono per le singole banche specializzate purché l'intero gruppo creditizio, a cui le stesse eventualmente appartengano, rispetti i limiti allo stesso attribuiti. I limiti più ampi attribuiti alla banca specializzata si applicano a livello consolidato, con riferimento all'intero gruppo, solo se la stessa rivesta la posizione di capogruppo e la sua attività sia prevalente nell'ambito dell'attività del gruppo di appartenenza.

* * *

Nell'allegato B si riporta il quadro riepilogativo dei limiti di detenibilità per l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie.

---

(4) Per il computo di dette eccedenze si deve tener conto del valore di libro della partecipazione. Valga il seguente esempio:

<u>valore dell'investimento</u>:	500 lire
<u>percentuale di partecipazione</u>:	25 %
<u>eccedenza</u>:	[(25 – 15) / 25] x 500 = 200

(5) Si rammenta che gli investimenti in partecipazioni e in immobili non possono superare il patrimonio di vigilanza.

Allegato B

QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Quadro I: Limiti per la banca "ordinaria"

Limiti determinati in relazione al:	Limiti di detenibilità con riferimento a:	
	la singola partecipazione	il complesso delle partecipazioni
capitale del partecipato (separatezza)	15%	—
Patr. Vig. del partecipante	3% (concentrazione)	15% (1)

Quadro II: Limiti per la banca "abilitata"

Limiti determinati in relazione al:	Limiti di detenibilità con riferimento a:	
	la singola partecipazione	il complesso delle partecipazioni
capitale del partecipato (separatezza)	15% (2)	—
Patr. Vig. del partecipante	6% (concentrazione)	50% (1)

Quadro III: Limiti per la banca "specializzata"

Limiti determinati in relazione al:	Limiti di detenibilità con riferimento a:	
	la singola partecipazione	il complesso delle partecipazioni
capitale del partecipato (separatezza)	15% (2)	—
Patr. Vig. del partecipante	15% (concentrazione)	60% (1) (part. qualificate)

(1) Almeno il 50% del plafond complessivo deve essere utilizzato per la acquisizione di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati.

(2) Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante. Inoltre, anche la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO, PER RECUPERO CREDITI, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

1. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

I limiti di detenibilità indicati alle precedenti sezioni non si applicano per le azioni detenute nell'ambito della partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento fino a 7 giorni dalla chiusura del collocamento stesso.

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre il suddetto termine sono da imputare tra le partecipazioni detenute ovvero nel portafoglio non immobilizzato.

Essi pertanto impegnano i limiti secondo le modalità previste alle precedenti sezioni.

2. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Considerata la loro origine, le partecipazioni acquisite per recupero crediti devono essere smobilizzate dalla banca alla prima favorevole occasione.

Nelle more, le partecipazioni vanno incluse nei limiti indicati nella sezione precedente.

Non rientrano in tale categoria le partecipazioni nel capitale del soggetto nei confronti del quale si sta recuperando il credito, che possono essere acquisite solo con le limitazioni previste nel successivo paragrafo 3.

L'eccedenza rispetto ai limiti, globale e individuale, costituisce requisito patrimoniale da sommare agli altri requisiti.

3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

In particolari casi le banche possono trovarsi nella necessità di decidere se convertire in azioni crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Le banche devono porre estrema cautela nel realizzare interventi della specie per la complessità e l'elevato grado di incertezza che li caratterizzano.

Andrà pertanto attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. Negli altri casi la conversione è dunque vietata.

In tale contesto l'intervento delle banche deve inquadrarsi in una procedura volta a far emergere i punti di criticità e le possibili soluzioni alla difficoltà dell'impresa affidata.

La procedura prevede:

— che venga redatto un piano di risanamento che preveda il conseguimento dell'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni;

— che il piano venga proposto da più banche che rappresentino un'elevata quota dell'esposizione complessiva;

— che almeno una delle banche aderenti al piano sia di primaria importanza ovvero che il piano sia confortato dalla revisione di un soggetto di elevato standing;

— che venga formalmente individuato un soggetto, che abbia le qualifiche di cui all'alinea precedente, con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano di risanamento e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso;

— che l'acquisizione di partecipazioni riguardi azioni di nuova emissione e non già quelle in circolazione;

— che la partecipazione delle banche al piano avvenga comunque nel rispetto dei limiti previsti in materia di partecipazioni e dai vari istituti di vigilanza prudenziale.

I progetti di ristrutturazione devono essere sottoposti alla Banca d'Italia che verifica la ricorrenza delle condizioni sopra indicate.

SEZIONE V

LIMITE QUANTITATIVO GENERALE
ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

Le banche non possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Ai fini del calcolo del predetto margine si fa riferimento al patrimonio di vigilanza, individuale o consolidato; vanno computate tutte le partecipazioni, al valore contabile, comunque detenute. Non sono incluse le partecipazioni di minoranza già dedotte dal patrimonio.

Il limite quantitativo generale trova applicazione a livello sia individuale sia consolidato e riguarda anche le banche appartenenti a gruppi bancari.

* * *

L'acquisizione di partecipazioni finanziarie non può essere effettuata qualora si determini, per effetto del trattamento ad esse riservato nell'ambito del patrimonio di vigilanza, il mancato rispetto di limiti prudenziali.

Ove, in relazione ad eventi particolari, si verifichi una riduzione del patrimonio di vigilanza di entità tale da comportare il superamento dei limiti previsti per l'acquisizione di partecipazioni sia in società finanziarie sia in imprese non finanziarie, le banche presentano alla Banca d'Italia un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

SEZIONE VI

PARTECIPAZIONI DELLE CASSE DI CREDITO COOPERATIVO

Le casse di credito cooperativo possono assumere partecipazioni in organismi di categoria (ad es. ICCREA, Federazioni) nonché in enti e società per la gestione di servizi strettamente funzionali all'attività delle casse stesse, previo ottenimento dell'autorizzazione che la Banca d'Italia ha il potere di rilasciare ai sensi dell'art. 18 u.c. del TUCRA.

In caso di partecipazioni già autorizzate, le casse sono esonerate dal richiedere l'autorizzazione per successivi interventi sul capitale della partecipata quando si tratti di operazioni a titolo gratuito.

SEZIONE VII

TERMINI

Ai fini della presente disciplina la Banca d'Italia, nel termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia:

— le autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni nel comparto bancario e finanziario (cfr. sez. II);

— le autorizzazioni previste per abilitare le banche ad una maggiore operatività nel settore delle partecipazioni non finanziarie (cfr. sez. III).

Nel medesimo termine la Banca d'Italia verifica la ricorrenza delle condizioni indicate al paragrafo 3 della sezione IV per la procedura prevista per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

SEZIONE VIII

ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE PARTECIPAZIONI

Presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico delle partecipazioni delle banche il cui aggiornamento si basa sulle segnalazioni che le singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari, effettuano utilizzando il modulo 84 Vig. (cfr. allegato C).

Tale modulo contiene dati relativi alle partecipazioni detenute direttamente dalle banche, ovvero per il tramite di controllate dirette che non siano banche autorizzate in Italia.

Il modulo è inviato in duplice esemplare dalle banche alla Filiale competente della Banca d'Italia al momento dell'effettiva assunzione ovvero variazione anagrafica o contabile dell'interessenza.

Le banche sono esonerate dall'invio del modulo per partecipazioni inferiori al 2 % del capitale della partecipata, purché l'impegno non superi il 2 % del patrimonio di vigilanza.

Per le modalità di compilazione del mod. 84 Vig. si rinvia all'allegato D

Allegato C

Mod. 84 Vig.

ALLA FILIALE DELLA BANCA D'ITALIA
COMPETENTE PER TERRITORIO

SEGNALANTE ______________________

CODICE ABI
PARTITA IVA

PARTECIPATO: ______________________

CODICE C R SEDE LEGALE ______________
PARTITA IVA/CORR ESTERO
N PROGR SEGNALAZIONE
Q/NQ
CAPITALE SOCIALE CODICE U I C DELLA VALUTA
IMPORTO
DI CUI CON DIRITTO DI VOTO PIENO (V N T)
(V N U)
LIMITATO (V N T)
(V N U)
SENZA DIRITTO DI VOTO (V N T)
(V N U)

PRESTITI SUBORDINATI IN ESSERE

RISULTATO ECONOMICO ULTIMO ESERCIZIO:

ALLA DATA DEL G G M M A A A A UTILE
PERDITA
REINTEGRI DI CAPITALE ULTIMO ESERCIZIO

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO PARTECIPATIVO

EVENTUALE INTERMEDIARIO ______________________

CODICE C R
ANNO DI ASSUNZIONE INIZIALE
TIPO DI INVESTIMENTO
OPERAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE:

DATA DI EFFETTUAZIONE G G M M A A A A
MODALITÀ
ONERE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE
PER REINTEGRO DI CAPITALE
RICAVO PER VENDITA AZIONI
NUMERO DELLE AZIONI O QUOTE POSSEDUTE:
CON DIRITTO DI VOTO PIENO
LIMITATO
SENZA DIRITTO DI VOTO

VALORE CONTABILE
FONDO DI SVALUTAZIONE

PRESTITI SUBORDINATI IN ESSERE SOTTOSCRITTI

TOTALE MECCANOGRAFICO

DATA DI PRESENTAZIONE G G M M A A A A

NUMERO DELLA SEGNALAZIONE DA SOSTITUIRE

TIMBRO E FIRMA DELL ISTITUZIONE CREDITIZIA

segue *Allegato C*

PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA

EVENTUALE CORRISPONDENZA RELATIVA ALL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

LETTERA DELLA FILIALE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE N. |_|_|_|_|_|_|_|_| DEL |_|_|_|_|_|_|_|_| (G G M M A A A A)

LETTERA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ALLA FILIALE N |_|_|_|_|_|_|_|_| DEL |_|_|_|_|_|_|_|_| (G G M M A A A A)

LETTERA DELLA FILIALE ALL'ENTE CREDITIZIO N |_|_|_|_|_|_|_|_| DEL |_|_|_|_|_|_|_|_| (G G M M A A A A)

TIPO DI AUTORIZZAZIONE |_|

CODIFICA B.I. ATTIVITÀ ECONOMICA |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

TIMBRO E FIRMA

Allegato D

Modalità di compilazione del mod. 84 Vig.

INFORMAZIONI SULL'ENTE SEGNALANTE

1) *Segnalante*: denominazione in chiaro.

2) *Codice ABI* (1): codice ABI comprensivo del codice di controllo;

3) *Partita IVA* (2): codice di partita IVA dell'ente segnalante.

INFORMAZIONI SULL'ENTE PARTECIPATO

4) *Partecipato*: denominazione in chiaro dell'ente partecipato;

5) *Codice C.R.*: codice della Centrale dei Rischi del partecipato, in mancanza, tale codice va richiesto direttamente alla C.R. con mod. 7 C.R. (P.S.), cui andranno segnalate con mod. 8 C.R. le variazioni anagrafiche dei partecipati stessi;

6) *Sede legale*: denominazione in chiaro del comune ove ha sede legale l'ente partecipato ovvero dello stato estero;

7) *Partita IVA/Corr est* (3): codice di partita IVA se l'ente partecipato è residente, codice di corrispondente estero se l'ente partecipato è organismo non residente .

8) *N progr. segnalazione*: numero progressivo delle segnalazioni effettuate relative ad un medesimo ente partecipato. Nel caso di pluralità di rapporti partecipativi (ad es. partecipazione diretta e tramite intermediario) in uno stesso ente dovranno essere rispettate le progressioni numeriche con riferimento ai singoli rapporti. La progressione andrà mantenuta anche nel caso di segnalazione sostitutiva di un modulo errato;

9) *Q/NQ*: indicare **1** se l'ente è quotato in Borsa (italiana e/o estera); **2** se non quotato;

Capitale sociale:

10) *Codice U.I.C. della valuta* (4): codice U.I.C. della valuta in cui è espresso il capitale sociale;

11) *Importo*: importo complessivo del capitale sociale sottoscritto espresso nella valuta di riferimento;

di cui:

12) *Con diritto di voto pieno (V.N.T.)*: valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote con diritto di voto pieno;

13) *Con diritto di voto pieno (V.N.U.)*: valore nominale unitario delle azioni o quote con diritto di voto pieno;

14) *Limitato (V.N.T.)*: valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote con diritto di voto limitato;

---

(1) Andranno utilizzati tutti gli spazi previsti allineando il numero a destra ee riempiendo con degli zeri gli eventuali spazi vuoti a sinistra.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Cfr. nota 1

(4) Cfr. nota 1.

15) *Limitato (V. N. U.)*: valore nominale unitario delle azioni o quote con diritto di voto limitato.

16) *Senza diritto di voto (V. N. T.)*: valore nominale complessivo del capitale sociale rappresentato dalle azioni o quote senza diritto di voto;

17) *Senza diritto di voto (V. N. U.)*: valore nominale unitario delle azioni o quote senza diritto di voto;

18) *Prestiti subordinati in essere* (5): importo complessivo espresso in lire dei prestiti subordinati emessi dall'ente partecipato;

Risultato economico ultimo esercizio:

19) *Alla data del*: data di chiusura dell'ultimo esercizio, nella forma GGMMAAAA;

20) *Utile*: importo complessivo dell'utile conseguito dall'ente partecipato espresso nella valuta di riferimento;

21) *Perdita*: importo complessivo della perdita subita dall'ente partecipato espresso nella valuta di riferimento;

22) *Reintegri di capitale ultimo esercizio*: importo complessivo degli eventuali reintegri di capitale ovvero dei versamenti per ripianamento perdite dell'ente partecipato attuati nell'esercizio in corso alla data di effettuazione dell'operazione.

INFORMAZIONI SUL RAPPORTO PARTECIPATIVO

23) *Eventuale intermediario*: denominazione in chiaro dell'eventuale soggetto controllato diverso da un ente creditizio nazionale,

24) *Codice C.R.* (6): codice della Centrale dei Rischi dell'ente intermediario; in mancanza, tale codice va richiesto direttamente alla C.R. con mod. 7 C.R. (P.S.), cui andranno segnalate con mod. 8 C.R. le variazioni anagrafiche dei partecipati stessi;

25) *Anno di assunzione iniziale*: anno di assunzione iniziale della partecipazione nella forma AAAA;

26) *Tipo di investimento*: indicare **1** nel caso in cui la partecipazione è assunta per normale investimento, **2** se per recupero crediti;

Operazioni di cui alla presente segnalazione:

27) *Data di effettuazione*: data di effettiva attuazione dell'operazione espressa nella forma GGMMAAAA; nel caso di segnalazione relativa a risultati economici della partecipata (voci 20 e 21) dovrà essere indicata la data dell'assemblea che ha approvato il bilancio;

28) *Modalità*: indicare **1** se l'intervento è stato effettuato in autonomia ovvero se trattasi di variazioni anagrafiche; **2** se previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza; **3** quando la segnalazione è conseguente ad una operazione di fusione (7);

29) *Onere a titolo di partecipazione*: importo dell'esborso sostenuto, espresso nella valuta di riferimento, per l'acquisto delle azioni o quote sottoscritte, con incremento del valore della partecipazione;

---

(5) Le variazioni dovute ad oscillazioni del cambio vanno segnalate, comunicando il nuovo valore, solo se la misura della variazione stessa è superiore al 10% rispetto alla segnalazione precedente.

(6) Cfr. nota 1.

(7) La banca incorporante ovvero quella sorta dalla fusione tra più banche è tenuta ad inviare contestualmente il modulo di azzeramento degli interventi partecipativi delle banche incorporate ovvero di quelle che si sono fuse.

30) *Onere per reintegro di capitale*: importo dell'onere sostenuto, espresso nella valuta di riferimento, per reintegro di capitale ovvero per ripianamento di perdite;

31) *Ricavo per vendita di azioni*: importo del ricavo conseguito, espresso nella valuta di riferimento, a seguito della cessione di azioni o quote per compravendita;

Numero delle azioni o quote possedute:

32) *Con diritto di voto pieno*: numero delle azioni o quote con diritto di voto pieno dell'ente partecipato possedute dall'ente segnalante;

33) *Limitato*: numero delle azioni o quote con diritto di voto limitato dell'ente partecipato possedute dall'ente segnalante;

34) *Senza diritto di voto*: numero delle azioni o quote senza diritto di voto dell'ente partecipato possedute dall'ente segnalante;

35) *Valore contabile* (8): valore in lire al quale la partecipazione è evidenziata nelle segnalazioni di vigilanza dell'ente creditizio segnalante o nella contabilità ufficiale dell'ente intermediario;

36) *Fondo di svalutazione* (9): ammontare in lire degli accantonamenti effettuati all'apposito fondo di svalutazione relativamente alla partecipazione oggetto della segnalazione;

37) *Prestiti subordinati in essere sottoscritti* (10): controvalore in lire dell'importo complessivo dei prestiti subordinati emessi dal partecipato sottoscritti dall'ente segnalante;

38) *Totale meccanografico*: somma dei valori di cui alle voci 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 posti sulla parte destra del modulo;

39) *Data di presentazione*: data di inoltro del modulo espressa nella forma GGMMAAAA;

40) *Numero della segnalazione da sostituire*: numero del modulo da sostituire, da indicare solo nei caso di segnalazione sostitutiva di un'altra segnalazione errata precedentemente inviata.

* * *

Nota bene:

Il modulo inviato per segnalare una variazione anagrafica o contabile della partecipazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, riportando quindi anche i dati che non hanno subìto modifiche.

Analogamente vanno completamente compilati i moduli inviati per rettificare dati errati riscontrati in segnalazioni precedenti. La rettifica dovrà essere inviata anche per tutti gli eventuali moduli successivi che abbiano confermato dati errati.

---

(8) Cfr. nota 5.

(9) Cfr. nota 5

(10) Cfr nota 5

93A6339

REGIONE VENETO

Autorizzazione al comune di Caldiero ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune

Con provvedimento n. 4277 del 21 settembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, al comune di Caldiero (Verona), con sede in Piazza Marcolungo, codice fiscale 00252060231, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Terme di Giunone Caldiero» in comune di Caldiero (Verona), per cure idropiniche, inalatorie e balneoterapiche,

di prendere atto che la direzione sanitaria sara assunta dal prof Giuseppe Perini.

93A6370

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del comitato di sorveglianza per il «Circolo agrario di Codroipo - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa.

Con deliberazione n 5367 datata 15 ottobre 1993, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per il «Circolo agrario di Codroipo - Soc coop a r l », in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri

93A6371

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri riguardante il rilascio di *exequatur*
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, dove è scritto «Mario Jesus Dos Santos, console generale della Repubblica del *Venezuela* a Milano.», leggasi «Mário Jesus Dos Santos, console generale della Repubblica del *Portogallo* a Milano.»

93A6372

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 16 ottobre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n 435/1993 del 6 ottobre 1993, riguardante la specialità medicinale «Betadine Ginecologico», alla pag. 25, seconda colonna, ove è indicata la specialità medicinale, in luogo di «flacone di soluzione da 125 *mg*», leggasi «flacone di soluzione da 125 *ml*»

93A6442

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n 257 del 2 novembre 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n 489/1993 del 28 ottobre 1993, riguardante la specialità medicinale «ORUDIS» alla pag 37, prima colonna ove è indicato il produttore, in luogo di «fiala di *solvente*», leggasi «fiala di *liofilizzato*»

93A6443

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.300